DXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE D'ONOFRIO

INDICE

PAG.

Congedo 30781

Commissione d'indagine (*Annunzio di costituzione*) 30782

Disegni di legge (*Approvazioni in Commissione*) 30781

Disegno di legge (*Discussione*):

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 dicembre 1956, numero 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (2683). . 30782

PRESIDENTE. 30782

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Commissione* 30782

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile* 30782

Proposte di legge:

(*Annunzio*). 30782

(*Approvazione in Commissione*) 30781

Proposte e disegno di legge (*Seguito della discussione*):

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860); SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233); FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835); Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065) 30783

PRESIDENTE. 30783

GATTO 30783

PAG.

BIGI 30790

AIMI 30798

LOPARDI 30812

Interrogazioni e interpellanze (*Annunzio*):

PRESIDENTE. 30816

CORBI 30827, 30828

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 30827, 30828

GATTO 30828

GIANQUINTO. 30828

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Bartesaghi.

(*È concesso*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

RAPELLI: « Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084 » (2177), nel nuovo titolo: « Disposi-

zioni transitorie per l'applicazione della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate »;

dalla III Commissione (Giustizia):

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio » (2613);

« Modifica al comma 5° dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena » (2627);

dalla V Commissione (Difesa):

« Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico » (2658);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2648).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BUTTÈ: « Concessione dell'esonero di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, alla Cassa di risparmio delle province lombarde » (2711);

GERACI ed altri: « Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile » (2712);

BERZANTI: « Concessione di una pensione straordinaria in favore delle vedove e dei genitori dei trucidati alle Fosse ardeatine, decorati di medaglia d'oro al valor militare » (2713).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunziato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; della terza, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di costituzione di una Commissione di indagine.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione incaricata di giudicare sul fondamento delle accuse rivolte dal deputato Di Mauro al deputato Dante ha proceduto oggi alla propria costituzione. Sono risultati eletti: l'onorevole Colitto, presidente; l'onorevole Cavallari Vincenzo, segretario.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale. (2683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta ?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Commissione.* In sostituzione del relatore, esprimo parere favorevole per la conversione in legge del decreto-legge in esame, dando atto che la Commissione ha accolto all'unanimità il progetto del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

CASSIANI, *Ministro della marina mercantile.* Chiedo alla Camera che voglia procedere alla conversione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

LONGONI, *Segretario,* legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico (identico nei testi del Senato e della Commissione), sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

È iscritto a parlare l'onorevole Gatto. Ne ha facoltà.

GATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non rifarò la storia di questo disegno di legge, né mi soffermerò a lungo su punti e su questioni che ormai sono largamente note a questa Camera per gli ampi interventi precedenti. Non intendo in sostanza dire nulla di nuovo, ma desidero ribadire alcuni principî ed esprimere alcuni giudizi personali sulla situazione che crea il nuovo disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Comincerò con l'affermare, come del resto hanno fatto tutti gli oratori, che questo disegno di legge è particolarmente importante, e ciò non solo perché la discussione tanto appassiona questa Camera, ma in quanto interessa 3 milioni di contadini e 10 milioni di ettari. Ritengo, pertanto, che un disegno di legge di tale portata, che interessa tanta parte dei cittadini italiani e della agricoltura italiana, debba essere discusso tenendo di mira soprattutto la sua natura ed i suoi fini, in un periodo di tranquillità politica governativa e parlamentare. Questo perché altrimenti si corre il rischio di avere un disegno di legge che non è il disegno di legge dei 3 milioni di contadini o dei 10 milioni di ettari, ma che può essere invece il disegno di legge di una formula *a* o di una formula *b*.

È ancora il disegno di legge di particolare importanza perché disciplina interessi di molta gente povera, o addirittura poverissima. Io non voglio qui rifare la storia delle testimonianze sulla situazione dei lavoratori della terra, specie dei mezzadri, e su quella del reddito dell'agricoltura italiana e dei suoi lavoratori; è d'altra parte noto come di fronte ad un reddito industriale medio di 590 mila lire *pro capite* che noi abbiamo oggi in Italia, il corrispondente indice per il settore dell'agricoltura sia soltanto di 300 mila lire.

Di testimonianze sulla situazione dell'agricoltura e in specie sulla situazione della mezzadria ne sono state recate numerose da tutti i settori, con abbondanza di citazioni e di dati. Io stesso nella precedente legislatura ebbi ad esprimere la mia opinione su questo punto, né, per la verità, ho nulla ora da togliere o da mutare rispetto a ciò che allora dissi.

È anche importante questo progetto di legge per le diverse categorie di cittadini che si sono interessati: mezzadri, fittavoli, compartecipanti, ecc. E non bisogna neppure dimenticare quella che l'onorevole Rivera, nella passata legislatura, chiamò la poesia del medico col calessino che va a vedere la sua campagna dopo il lavoro della giornata. Non bisogna cioè dimenticare che in effetti vi è una categoria di risparmiatori rispettabilissimi che ha impiegato il suo denaro nella terra.

È questa una delle realtà indubbiamente più sane e più pregevoli della nostra vita economica e della nostra vita politica. Ma io su questo punto ebbi per il passato ad esprimere un mio convincimento, che può anche non andare esente da critiche: dissi cioè che la terra non si deve vedere esclusivamente in funzione di capitale, ma che la terra per chi la coltiva deve anche essere considerata come uno strumento di lavoro. E come ognuno di noi aspira ad avere i propri strumenti di lavoro, e naturalmente ad averli in proprietà, così è altrettanto logico, giusto e lodevole che il contadino aspiri ad avere la terra.

È questa dell'impiego del risparmio sulla terra una delle realtà sane e pregevoli del nostro paese, ma è una realtà che va e andrà sempre più scomparendo. Potrà essere doloroso tale fenomeno, ma io ritengo, in fondo, che sia cosa giusta che la terra vada a chi la lavora. Sorgerà, se pur non è già sorto, per il Governo un non lieve problema, quello cioè dell'impiego del risparmio, specie per il piccolo risparmio, giacché tutti sappiamo che oggi il piccolo risparmiatore non sa più dove impiegare le sue economie, specie dopo un certo provvedimento che lo ha indotto a sfuggire l'investimento azionario.

Oggi, in fondo, non rimane al piccolo risparmiatore che spendere il denaro. Io stesso sostengo che la terra è un impiego dove il denaro non deve andare. Altre fonti di collocamento del risparmio sono già state tolte al piccolo risparmiatore. Che cosa deve o può fare dunque egli? È un problema questo che prima o poi dovrà essere affrontato ed è un problema di non poco peso, perché una nazione che non risparmia è una nazione che non può avere una economia sana.

Ma questo disegno di legge per me è importante soprattutto per i principî che esso statuisce. Le colonne del progetto le

conosciamo tutti; si chiamano: giusta causa, equo canone, diritto di prelazione e obbligo dei miglioramenti.

Vorrei dire che i principî da questo progetto sanciti sono, sotto certi aspetti, assai più importanti della stessa riforma fondiaria, perché (e qui non voglio assolutamente sminuire l'importanza enorme della riforma fondiaria), in fondo, il concetto della distribuzione della terra è un concetto vecchio tanto quanto la storia del mondo. E ciò che vi è di nuovo e di veramente pregevole nella riforma fondiaria, approvata da questo Parlamento, è che la stessa non viene considerata soltanto come una distribuzione o una bonifica della terra, ma, tenendo soprattutto conto del fatto che la terra è un bene al servizio dell'uomo, è vista come una necessità di ordine anche spirituale, conseguente alla bonifica della terra, perché in quella terra è l'uomo che deve andare a lavorare.

Ed è questa concezione completa che tiene conto non solo della terra, ma anche dell'uomo che la lavora, che fa sì che la riforma fondiaria che questo Parlamento ha deliberato migliori notevolmente i concetti di tutte le passate riforme fondiarie.

Ma in questo progetto di legge abbiamo qualcosa di più e, sotto l'aspetto dei principî, abbiamo – a parer mio – qualcosa di assai più importante. Qui si disciplina e si limita nelle sue facoltà, piegandolo a esigenze sociali, il diritto di proprietà. Qui, cioè, si comincia ad incidere fortemente sulla tradizione romanistica del diritto di proprietà. I concetti che imparammo anche noi all'università, della proprietà come signoria assoluta della cosa o dello *ius utendi et abutendi* che il proprietario aveva verso la sua *res*, vengono nettamente superati, piegati di fronte alle esigenze e alla necessità del bene collettivo.

Ed è proprio su di quelle, che sono state, per vecchie tradizioni, ritenute le facoltà fondamentali del diritto di proprietà, che incide il progetto di legge Vuoi tu vendere la tua cosa? Non puoi venderla a chi vuoi. Devi venderla a chi, per averla lungamente lavorata, ha acquisito una specie di diritto morale a diventarne il proprietario. Ed ecco il diritto di prelazione che limita gravemente la facoltà della libera vendita.

Vuoi tu vendere la tua cosa al prezzo che vuoi? Vuoi tu ritrarre dalla tua cosa l'utile che vuoi? Non devi, devi ritrarre l'utile giusto; tu non puoi dare la tua terra per il canone che vuoi o che una situazione contingente di mercato può permetterti. Noi ti permettiamo di avere l'equo canone.

Sono queste, indubbiamente, delle limitazioni che rispondono ad un fine di bene pubblico, di giustizia, e soprattutto rappresentano una concezione del diritto che dimostra come ci si stacchi da quel carattere di assolutismo che il diritto di proprietà aveva nel diritto romano per arrivare ad una concezione più equa, più umana, più giusta e più cristiana. Non è certo questo il primo provvedimento che il Parlamento approva nel piano della socialità e del bene pubblico, ma è indubbiamente il più importante ed è quello che incide e che limita più di ogni altro le facoltà delle proprietà. Ed è sicuramente un provvedimento che risponde all'ansia di rinnovamento e alla attesa delle masse; elaborato sul solco delle tradizioni della scuola sociale cristiana. In questa Camera è stato citato il parere di padre Brucculeri. Io non lo ripeterò, ma non vi è dubbio che una concezione di questo genere è nella nostra tradizione sociale.

Ancora, questo provvedimento tende a formare la piccola proprietà contadina a coltivazione diretta; esso cioè, anche negli scopi e nei fini che si propone, aderisce profondamente alla nostra concezione ideologica, è nettamente anticollettivistico. Io veramente non sono mai riuscito a comprendere perché su questo disegno di legge ci troviamo tanto d'accordo, noi e la estrema sinistra: perché, se vi è – a mio avviso – un provvedimento anticollettivistico, questo è proprio quello che stiamo esaminando.

Il disegno di legge che ci viene sottoposto, a parte qualche sua imperfezione tecnico-giuridica, è per altra parte migliore dei precedenti sia come redazione tecnica, sia anche come contenuto. Ad esempio, le modifiche che hanno riferimento ai miglioramenti fondiari devono ritenersi un notevole passo avanti e, sotto l'aspetto dei principî, sono lodevoli ed accettabili. Se una critica dovesse farsi, si dovrebbe dire che è un po' complicata la procedura e che bisognerebbe snellirla un po'.

Molto bene è, a mio parere, congegnata la disciplina del diritto di prelazione. A proposito di questo diritto, che indubbiamente ha importanza assai notevole e che risponde ad una delle attese dei contadini, io desidero fare qualche osservazione. Desidero soprattutto sottolineare che il diritto di prelazione può essere uno strumento potente per aumentare il volume della piccola proprietà contadina e che, unito in un piano armonico con le altre leggi che il Parlamento ha già votato, sia relative alla piccola pro-

prietà contadina, sia relative a certe agevolazioni fiscali, sarà uno strumento di diffusione poderosa di questa che per noi è una delle mete, uno dei punti fermi della nostra concezione e della nostra politica agraria.

Ed è anche, così come è congegnato, indubbiamente un istituto di moralizzazione fiscale, perché costringerà a dichiarare il prezzo reale di vendita delle terre e quindi si avrà, per lo meno in questo settore, una dichiarazione rispondente a verità e che lascerà poco margine alle contrattazioni ed ai concordati che la legge Vanoni sperava di eliminare dal nostro diritto fiscale e soprattutto dal nostro costume, ma che invece permangono come prima.

Ed è, questo del diritto di prelazione, anche uno strumento per arrivare ad una diminuzione nel costo dei terreni e, quindi, favorire indirettamente l'accesso alla terra da parte del coltivatore diretto.

Notevolmente migliorato è pure, nella legge in esame, l'istituto dell'equo canone. Le relazioni di maggioranza e di minoranza hanno giustamente osservato come nella interpretazione giurisprudenziale l'istituto sia stato svisato rispetto ai concetti che avevano a suo tempo guidato il legislatore. Soprattutto l'avere legato l'equo canone al giudizio di eccessiva onerosità ne aveva mutato il carattere. Nella redazione attuale l'inconveniente è eliminato ed io penso che difficilmente potranno verificarsi storture anche in sede di interpretazione.

Per quanto riguarda l'esame della efficacia economica dell'equo canone, è evidente che esso va compiuto congiuntamente a quello della « giusta causa » che costituisce il punto più delicato e importante del disegno di legge.

Noi diamo atto al Governo ed alla Commissione delle difficoltà che il problema della giusta causa presenta e riconosciamo altresì che la formulazione a cui si è pervenuti rappresenta un atto di buona volontà. Essa però non può sodisfarci.

Si dice che noi veneti, per le particolari condizioni della nostra regione, siamo un poco i paladini della giusta causa permanente. Io non credo però che noi rappresentiamo proprio l'ultimo baluardo di questa difesa. Anche se vi sono state delle modifiche nella situazione economica del nostro paese, non ritengo che i veneti siano rimasti i soli paladini della giusta causa. Sono troppe le testimonianze favorevoli a questo istituto per fare di esso una questione esclusivamente regionale. Naturalmente non ci nascondiamo che il coro di favori di un tempo si è rimpicciolito. Cionondimeno, noi rimaniamo fedeli alla giusta causa permanente che riteniamo principio di importanza fondamentale per raggiungere gli scopi che abbiamo sempre ritenuto propri del disegno di legge.

Non dirò qui le ragioni per cui siamo fautori di questo principio: sono state discusse lungamente nel passato. Dirò semplicemente, e in sintesi, che, a nostro parere, affinché vi sia giustizia e liberta in una contrattazione, i contraenti devono essere su di uno stesso piano, poiché altrimenti non vi è una contrattazione ma un *diktat*: vi è chi detta le condizioni e chi le subisce (abbiamo detto più volte che in Italia vi è poca terra e molte braccia disposte a lavorarla, e questo crea una situazione di sperequazione). Fummo in molti a sostenere che l'istituto dell'equo canone non avrebbe potuto funzionare se non fosse stato sposato ad una regolamentazione di giusta causa tale da determinare nel contadino la possibilità di far valere questo istituto. Una lagnanza che è stata sempre fatta e di cui ci siamo fatti eco in questo Parlamento, è quella che molte buone leggi fatte dal Parlamento italiano non hanno potuto funzionare (così, la legge sul 30 per cento, così la tregua mezzadrile) proprio perché la minaccia della disdetta poneva il lavoratore in una condizione di inferiorità. Più volte abbiamo detto e sottolineato (e del resto la nostra esperienza professionale su questo punto è quasi una esperienza di ogni giorno) come i sottobanchi e le rinunzie siano la fatale situazione dovuta allo stato attuale della legislazione.

Non ho quindi che da ripetere quanto ebbi già a dire: che senza la giusta causa permanente, né l'equo canone, né le altre leggi potranno pienamente operare; esse potranno essere parzialmente operanti, ma non totalmente.

È una situazione – che può, sotto certi aspetti, essere ritenuta anche criticabile – dovuta a mancanza di solidarietà o di preparazione della stessa classe contadina. Ma credo che, indipendentemente dalle critiche e senza esaminare profondamente la ragione che può aver determinato questa particolare situazione psicologica, si possa tranquillamente dire che in molte, in troppe parti, molte e troppe volte i contadini hanno paura di avere ragione; e che la giusta causa permanente è proprio l'istituto giuridico che può dare al contadino la coscienza del proprio diritto, ma più ancora che la coscienza del proprio diritto (ciò che il contadino ha, e per questo talvolta sente più viva l'offesa del

diritto che non viene rispettato) può dare al contadino la forza di farlo valere.

Queste sono cose note e sulla cui necessità in altro momento fummo in molti d'accordo.

E non sono principî rivoluzionari questi che noi andiamo esponendo.

Vi è invece da chiedersi perché tanto accanimento contro questi istituti. Abbiamo udito un discorso veramente interessante giorni fa, quello dell'onorevole Helfer, il quale ha fatto un panorama del diritto e della legislazione internazionale per quanto riguarda i patti agrari.

Qualcosa già noi conoscevamo, perché anche nella passata legislatura si parlò di questo argomento da una voce ben più autorevole della mia. In quell'occasione fu ricordato come nella stessa Svizzera vi fossero degli istituti assai simili a quelli che noi andiamo proponendo; e non riteniamo che la Svizzera possa essere portata come esempio di paese molto progressista.

Ma dal panorama della legislazione internazionale che ha tracciato l'onorevole Helfer noi abbiamo avuto la sensazione chiara che tutti gli sforzi che andiamo facendo non mirano a giungere all'apice di una via, non mirano ad arrivare laddove sono arrivati i più audaci o i più evoluti, ma sono sforzi per iniziare anche noi la nostra via, per cercare di camminare anche noi nella nostra giusta strada.

Lo so che si appuntano parecchie critiche contro il principio della giusta causa. Si dice che è dannosa per l'agricoltura, che è ingiusta, perché fissa i contadini alla terra e impedisce ai buoni contadini di poter aspirare a migliorare la propria situazione.

Io veramente – e lo dissi già nella passata Legislatura – non sono mai riuscito a capire il perché di questa critica, perché il dilemma è semplice: o il contadino coltiva bene, o coltiva male. Se un contadino coltiva bene è un buon contadino, ma se coltiva male nessuna legislazione, nessuna norma di blocco lo terrà fermo sulla terra: vi sarà sempre il diritto del proprietario di escomiare il colono che non sappia il fatto suo.

È evidente che se uno coltiva bene, la sua permanenza sulla terra non può arrecare alcun danno, quindi non vi è ragione per mandarlo via. La giusta causa non protegge i cattivi contadini a danno dei buoni, ma è semplicemente garanzia di tranquillità proprio per i contadini buoni.

E vorrei qui rispondere a un'osservazione acuta fatta dall'onorevole Helfer, e cioè che si può avere un sottobanco anche nella giusta causa permanente. Io riconosco la fondatezza di questa critica, e affermo che, come ogni altra cosa che sia contro la legge, anche questo sottobanco costituisce cosa spiacevole, illegittima e immorale. Però bisogna pur convenire che assai minore sarà il volume del sottobanco che creerà la giusta causa permanente. Soprattutto bisogna aggiungere un'altra cosa: che, comunque, il passaggio di danaro avverrà da contadino a contadino, cioè da gente povera a gente povera. Infatti è evidente che al contadino bisognerà rivolgersi per questo sottobanco, perché è lui che ha il diritto di andarsene dalla terra.

Si aggiunge ancora: perché volete la giusta causa, quando vi sono tanti fondi liberi? In questo modo, cade alla base la vostra stessa costruzione, perché voi dite che la sperequazione contrattuale è determinata proprio da una sperequazione fra terra e braccia. Non potete – si dice – portare il Veneto a paragone: il Veneto è notorio che ha un superaffollamento in agricoltura.

Questo è vero. È vero che vi sono regioni italiane, come la Lombardia, la Toscana, il Piemonte, dove i poderi rimangono liberi. Ma io vorrei dire che è proprio qui la prova squisita della necessità della giusta causa permanente: è proprio in questo squilibrio che vi è nell'economia italiana, nel mercato delle terre.

La gioventù fugge dai campi, e le campagne in alcune parti si spopolano, ed è vero, ma bisogna chiedersi perché questo accade. Questo « perché » noi dobbiamo andarlo a trovare, e lo troviamo assai facilmente, perché è l'esperienza di tutti, nel reddito e nelle condizioni del lavoro dell'agricoltura. Si va via dalla terra perché la terra costa molta fatica e dà poco reddito. L'industria dà possibilità di vita meno faticose e molto, molto più generose. Questo fenomeno dell'esodo dalla terra per la fatica che essa richiede al lavoratore, per il poco reddito che essa dà, non si riesce a fermarlo neppure con la legge sul blocco, neppure, cioè, con l'attuale legislazione, laddove le situazioni ambientali, l'industrializzazione, danno possibilità ai contadini di trovare migliori condizioni di vita. E allora ci si domanda: se il blocco è assai più rigido della legge che andremo a fare, e se non è sufficiente a fermare questa situazione, che cosa avverrà quando sarà emanata la nuova legge? Deve far meditare questa situazione. Laddove le zone non sono depresse, laddove vi sono altre possibilità di vita, dove è facile trovare un lavoro meno faticoso e più remunerativo,

i patti agrari, la giusta causa non servono. Il nostro provvedimento non servirà a niente neppure se avesse la giusta causa permanente, in quanto a quelle zone la questione è già superata, perché ci vuole ben altro che la giusta causa permanente per tenere in quelle zone il contadino legato alla terra!

Se noi vogliamo tenere in quelle zone il contadino legato alla terra, bisogna superare la giusta causa permanente, bisogna andare oltre. Chi vuole il contadino deve trattarlo in modo che dei nostri patti agrari non sappia cosa farsene, in quanto in quelle zone la vita economica ha già superato la situazione dei nostri patti agrari. E noi che cosa facciamo? Nelle zone dove i patti agrari, così come noi li concepiamo, potrebbero essere utili, servire a dare tranquillità, a creare l'amore del contadino per la terra, in quelle zone in cui potrebbero avere una loro funzione economica, politica e sociale, non vogliamo elaborarli come a mio parere si dovrebbe, con la conseguenza di aumentare ovunque il malcontento. Quale sarà lo scopo che si raggiungerà con questa legge? Quale sarà la situazione che scaturirà da essa? Sarà una legge che non servirà ai lombardi, ai piemontesi, perché essi hanno già superato i limiti della giusta causa permanente. Sarà una legge che non accontenterà i veneti e tutti coloro che si trovano nella loro situazione perché non diamo la giusta causa permanente. E allora quale la sorte dell'agricoltura italiana? Con gli uni che se ne vanno, perché trovano condizioni di vita migliori in altre attività economiche, o in attività industriali, con gli altri che saranno costretti a rimanere ma che saranno malcontenti! Bisogna aumentare l'amore per la terra e per aumentare l'amore alla terra bisogna dare tranqiillità di lavoro e un maggiore reddito, altrimenti, a prescindere da ogni questione di giustizia, si pregiudicherà il domani dell'agricoltura stessa, che sarà fondato su basi assai labili con una popolazione malcontenta.

Ancora si dice: la giusta causa permanente avvilisce e distrugge la proprietà. No, riteniamo che sia profondamente ingiusto l'epiteto di comunisti bianchi che ci siamo sentiti dare, io e qualche amico che ragiona come me. Noi non siamo dei comunisti di nessun colore, ma della gente che opera nel solco della tradizione sociale cristiana. Noi siamo convinti che queste leggi non sono eversive né dannose per la società, ma che esse invece salvano la proprietà.

Già quando l'onorevole Helfer ha fatto il panorama della legislazione internazionale egli si è posto un quesito: perché in Italia questa legge provoca tanto malumore e tante agitazioni, mentre all'estero leggi simili sono state varate senza che vi fosse una così accesa polemica? Noi non siamo con coloro che non hanno il rispetto della proprietà o con coloro che non riconoscono che la proprietà è un diritto naturale. Ma noi diciamo che la storia di questi ultimi decenni avrebbe dovuto e dovrebbe insegnare a tutti che non è possibile tenere eccessivamente compresse le aspirazioni ad un migliore tenore di vita della gente più povera. Queste aspirazioni di tanta parte del popolo sono un po' come delle caldaie sotto pressione: ad un certo momento una valvola di sfogo bisogna aprirla, perché altrimenti il vapore fa saltare il coperchio. La storia di questi ultimi decenni, a nostro avviso, dovrebbe aver insegnato a tutti che non è comprimendo eccessivamente l'anelito delle grandi masse ad una vita migliore che si può determinare l'evoluzione della società secondo leggi di ordine e di giustizia; al contrario, comprimendo questo anelito si ha il passaggio brusco e repentino alle fasi rivoluzionarie, che sono profondamente eversive. Solo cercando di guidare e regolare il fiume irruento si può evitare l'allagamento, solo cercando di convogliare la proprietà secondo il bene collettivo accettando per la parte che può essere accettata le aspirazioni delle classi più povere e negando ciò che sarebbe contrario al diritto naturale di proprietà, si tutela la proprietà stessa.

Pertanto noi respingiamo come ingiusto l'epiteto che ci viene dato di gente che voglia rovesciare o rivoluzionare il concetto della proprietà ed il relativo diritto; noi siamo, lo ripeto, nel solco delle più nobili e belle tradizioni cristiane ed una cosa sola vogliamo: regolare secondo il bene collettivo il diritto di proprietà ed allontanarlo così da ogni avventura eversiva e rivoluzionaria. Questa è la posizione di principio che abbiamo assunto per il passato ed alla quale rimaniamo anche oggi fedeli.

Si dice che la politica è l'arte del compromesso e che la situazione politica comporta delle necessità che non possono essere dimenticate; che nessuna legge umana è eterna e che la situazione anche nel nostro paese è notevolmente migliorata: la relazione di maggioranza afferma che dal 1948 ad oggi un milione e mezzo di ettari sono passati a coltivatori diretti. Si dice che bisogna fare uno sforzo per conciliare interessi contrastanti e che quindi non ci si può sottrarre ad un compromesso; si dice che i principî riman-

gono e che in prosieguo di tempo e con una diversa situazione politica tali principî potranno trovare la loro piena attuazione e che l'azione sindacale potrà migliorare la situazione.

Noi non abbiamo difficoltà a dar atto che è vero che la situazione è migliorata e che è anche vero che le leggi umane non sono eterne. Esprimiamo però la nostra perplessità che in un domani il principio possa trovare applicazione o le condizioni possano migliorare. Questa dei patti agrari è una di quelle castagne tanto scottanti che meno ci si mette le mani, meno ci si brucia, cioè è una castagna che difficilmente si tenterà di prendere più di una volta. Non nascondiamo che la situazione politica odierna è una situazione di compromesso: è per questo che abbiamo iniziato dicendo che, a nostro parere, questo disegno di legge andava discusso in una situazione di tranquillità politica e parlamentare. Comunque, riconosciamo che il Parlamento ha una sua funzione ed una sua vita proprio perché nel Parlamento possono e debbono avvenire i compromessi, come pure riconosciamo che nella situazione in cui siamo, non più coro ma voce quasi isolata, opporsi non servirebbe a niente. Ed allora diciamo subito che possiamo accettare un compromesso, ma solo ove non ferisca gli scopi che con la giusta causa noi ci proponiamo. Ed è a questa stregua che matura il nostro giudizio sul disegno di legge che ci viene presentato.

I fini che noi ci proponiamo di raggiungere con la giusta causa permanente sono: la tranquillità dei contadini nella certezza del lavoro; la giusta remunerazione del lavoro attraverso la effettività dell'equo canone o la miglior ripartizione del prodotto; la diffusione della piccola proprietà coltivatrice diretta attraverso il patto di prelazione ed una più rispondente valutazione della proprietà fondiaria che le norme determineranno; la coscienza del diritto e la forza di farlo valere; il miglioramento della situazione agricola e l'aumento della produzione.

Perché tutto ciò possa avverarsi è, a nostro avviso, indispensabile che la scadenza contrattuale nella quale la disdetta potrà liberamente operare sia una scadenza lontana. Il mezzadro ed il fittavolo – ne siamo convinti – non chiedono una giusta causa permanente perché vogliono rimanere sempre mezzadri o fittavoli; è chiaro che essi aspirano, invece, a compiere un balzo in avanti ed a divenire piccoli proprietari. Essi, però, chiedono la giusta causa permanente perché questa determina il clima, l'ambiente e la base per tali naturali e lodevoli loro aspirazioni. Se ciò può essere raggiunto attraverso un congruo numero di periodi contrattuali alla cui scadenza operi la giusta causa, non ci opporremo ad una scadenza contrattuale ove la disdetta sia libera, perché quella che nel passato fu chiamata la notte di San Bartolomeo non sarà allora più tale.

Ma perché si consegua tale risultato, è indispensabile una cosa: applicare a tutti i contratti in corso la nuova legge. Di qui a 18 anni vi potrà essere una situazione diversa, i problemi potranno presentarsi con dati ed aspetti diversi: di qui a 18 anni si potrà vedere la situazione e discutere. Ma è impossibile accettare la norma dell'articolo 65, perché essa è un siluro a tutto il sistema, è un siluro a tutti gli scopi che la giusta causa si promette è un siluro alle aspettative dei contadini. Senza dilungarmi su tale norma, mi limiterò a dire che se dovesse essere approvato l'articolo 65 allora sì avremmo una notte di san Bartolomeo. E ciò non avverrà neppure, badate, fra otto o sei anni, ma di qui a tre o quattro anni, perché le ragioni previste quali motivi di giusta causa sono così larghe, frequenti, possibili e numerose da permettere la notte di san Bartolomeo. E le disdette saranno date un anno prima, per cui avremo le avvisaglie di qui a 2 o 3 anni.

Con queste norme noi riteniamo impossibile raggiungere gli scopi che ci proponiamo mentre non potrà funzionare l'equo canone e la situazione rimarrà invariata. Quindi è necessario sopprimere l'articolo 65 ed applicare la nuova legge a tutti i contratti in corso, modificando nel contempo – altrimenti tutto il sistema sarebbe inefficace – alcuni motivi di disdetta per giusta causa. Questi motivi, a nostro parere, aprono degli squarci troppo gravi nel sistema, tanto da togliere ogni tranquillità ai contadini.

Tralasciamo alcune osservazioni di ordine tecnico che pure si potrebbero formulare circa le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8, perché se mai esse verranno fatte in sede di discussione degli articoli. Vogliamo esaminare invece i motivi di giusta causa di cui alle lettere *f*) ed *i*).

Dice la lettera *f*) che è giusta causa di disdetta: « se nel contratto di affitto il locatore dichiari di volere, per un periodo non inferiore a sei anni, condurre il fondo personalmente, esercitando la direzione effettiva dell'impresa, sempreché risulti la sua capacità tecnica ed economica, anche in relazione ad altre imprese agricole delle quali eventual-

mente egli sia titolare; ma la disdetta deve, in questa ipotesi, essere limitata ad una estensione complessiva che unitamente alle altre imprese agricole che il locatore già conduca personalmente, non superi quella di una azienda da considerarsi media... La conduzione può essere esercitata mediante concessione a mezzadria... In questo caso è in facoltà dell'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro; ».

Su quest'ultima disposizione noi non siamo d'accordo, poiché riteniamo che la scala delle successioni debba essere mezzadria-affitto, non affitto-mezzadria. Qui noi riteniamo che si faccia proprio un passo indietro.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Questo, onorevole Gatto, era previsto già nel disegno di legge che la Camera approvò nella passata legislatura. Anzi, in questa legge il principio è stato limitato: desidero rilevarlo, perché nessun oratore lo ha ricordato.

GATTO. Sottolineo che questa norma del passaggio a mezzadria non è nuova. Essa era contenuta in una legge che ebbe già vita durante il regime fascista e che non ha bene operato, lasciando strascichi di risentimenti, di rancori e di incomprensioni. Se vi è un punto sul quale noi abbiamo l'esperienza precedente, si tratta proprio di questa norma di legge.

Perché tornare indietro? È vero che vi è la norma limitativa della capacità tecnica ed economica del richiedente; ma sappiamo bene che nella interpretazione giurisprudenziale questi divengono dei pannicelli caldi che non servono a niente, perché conosciamo bene come vengono interpretate queste norme! Che cosa si intende per « capacità tecnica ed economica », dal momento che non vi è nemmeno una presunzione obiettiva stabilita dalla legge, come potrebbe essere quella di un titolo di studio qualificato per lo scopo?

Noi riteniamo che questa norma costituisca uno squarcio che toglierà alla terra tanti fittavoli, o perché si vedranno declassati a mezzadri, o perché l'azienda verrà condotta in economia; ma soprattutto riteniamo che, in base all'esperienza che abbiamo della legge passata, questa sia una norma che non dovrebbe essere approvata.

Vi è poi la lettera *i*), relativa alla giusta causa in caso di vendita. È vero che questa norma è temperata dal principio di prelazione; ma è anche vero che si tratta di una norma la quale può prestarsi a notevoli speculazioni: essa contribuirà non a diminuire il costo dei fondi, obiettivo a cui noi tendiamo attraverso il meccanismo della legge, ma piuttosto ad aumentarlo. E poi, qual è la ragione di questa norma? Io non riesco a comprenderla. Se chi compera è un coltivatore diretto, che bisogno ha di questa disposizione, per andare a lavorare la terra? La terra può averla perché vi è altra ragione di giusta causa; se è per fare trasformazioni, se cioè è per ragioni obiettive, per la conduzione del fondo, anche questa è altra giusta causa che è considerata dal progetto.

Ed allora, quale fondamento ha questa norma? Se veramente questa giusta causa permanente è un terremoto politico, allora perché questi patti possano essere operanti ed utili, non già per il Piemonte e per la Lombardia che non ne hanno bisogno, ma per quei disgraziati che ne hanno bisogno, sopprimiamo l'articolo 65 ed anche le lettere *f*) ed *i*) dell'articolo 8, e soprattutto rivediamo l'istituto della mezzadria, che può ben definirsi la cenerentola di questo disegno di legge.

Si discute se la mezzadria sia un contratto superato e da abolirsi. Non voglio soffermarmi su questo aspetto e citare lo stato d'animo dei mezzadri del nostro partito, espresso nel convegno di Perugia, ma voglio fare una semplice costatazione e cioè che quando un problema è posto, vuol dire che il problema esiste. Ed in questo caso non vi è nulla da fare: si potrà seguire la politica dello struzzo finché si vorrà; si potrà affermare che questo problema non esiste, ma prima o poi i fatti saranno più forti della volontà degli uomini e questo problema bisognerà discuterlo.

Il problema della mezzadria sono ben lontano dall'averlo posto io; esso è stato posto dalla situazione, dalla coscienza dei mezzadri, dalla stampa nazionale. E se il problema v'è, prima o poi bisognerà discuterne.

Una cosa ancora vorremmo dire: è strano, veramente strano che proprio da parte di coloro i quali in tutti i modi cercano di sostenere la mezzadria, si faccia invece tutto il possibile perché la mezzadria venga travolta e scompaia. Quando un problema di questo genere è posto, non è con dei giri di vite che si potrà eluderlo; è invece rimovendo le asperità e cercando di vedere dove sono i malumori per dissiparli, che la questione potrà essere risolta.

Chi ama questo istituto e vuole che nel paese esso abbia ancora una funzione, ed una funzione di primaria importanza, da svolgere, dovrebbe meditare che non è con l'irrigidimento che questo istituto si potrà

salvare, ma è con le concessioni e soprattutto smussando le punte di malumore.

Vi è in particolare il problema delle mezzadrie povere: bisogna risolverlo. Nella relazione si afferma che questa è una necessità sentita, ma che bisognerà venirvi incontro in altro momento. No; è un problema che va risolto ora, subito. La mezzadria ha bisogno di un suo luogo economico per poter operare e lo stesso codice civile ci dice questo. Oltre tutto, in merito alle mezzadrie povere si pone anche un problema che non è neppure di natura economica e sociale, ma di natura giuridica.

Ma, a parte la questione giuridica, è certo e non vi è dubbio che questo è un problema di natura politica e sociale, di umanità e di giustizia.

Nella passata legislatura sollevammo questa questione senza fortuna. Il progetto Scelba la considerava e la risolveva in modo che poteva ritenersi sodisfacente; ora siamo in alto mare. È un problema che va risolto subito. Non possiamo dire: la questione sarà affrontata domani, perché credo che qui siamo tutti d'accordo che, agli effetti politici, dei patti agrari meno si parla e meglio è. Trattasi di argomento troppo scottante e pertanto sarà assai difficile riprenderlo domani. È un problema che va risolto attraverso un riparto diverso, attraverso la facoltà data al mezzadro di passare all'affitto, attraverso i beneficî della piccola proprietà contadina per far accedere un maggior numero di persone alla piccola proprietà.

Bisogna ancora aumentare i cicli mezzadrili e modificare il riparto. Sulla quota di riparto del 53 per cento spettante al mezzadro vi è un coro di proteste e non sono di accordo. Anche qui, se si vuole che l'istituto della mezzadria non perisca, ma si vuole salvarlo ed adeguarlo ai tempi e alle necessità, e se si vuole che contro questo istituto non si scagli il malumore delle masse mezzadrili bisogna cercare, con molta buona volontà e comprensione, di risolvere il problema del riparto.

Buona volontà e comprensione, nei limiti del possibile, nel progetto ne abbiamo anche vista: è con vivo piacere che ne diamo atto all'onorevole ministro. Abbiamo visto che la direzione dell'azienda è un problema che è stato trattato: non ha trovato, come in altri paesi, una sua soluzione definitiva, ma il problema è stato posto e trattato. Indubbiamente migliori sono le norme che regolano la vendita del bestiame, migliori le norme riguardanti le tenuta dei libretti colonici. Altre innovazioni vi sono nell'istituto della mezzadria che stanno a dimostrare che, sia pure attraverso le difficoltà, neppure questo istituto è stato trattato con animo che non fosse comprensivo della situazione, della necessità e dello stato di disagio dei mezzadri.

Quando parlai sul progetto Segni, ed ero allora in odore di santità, perché ero, come sono, convinto della giusta causa permanente e della bontà di quel progetto, dissi che esso avrebbe portato la pace nei campi. Con dispiacere vivo, perché sono in una situazione diversa, ho preso la parola: ma una cosa chiedo anche oggi: che mi si dia atto che ho preso la parola, ancora e sempre, perché sono profondamente convinto che quella è la giusta via, perché rimanga la pace nei campi, perché aumenti nei contadini l'amore alla terra, perché abbiano a migliorare le loro condizioni di vita, perché essi siano sempre elementi di tranquillità, di moralità e di ordine nel nostro paese. (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bigi. Ne ha facoltà.

BIGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le tre proposte di legge ed il disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari vengono al nostro esame dopo incredibili vicende di rinvii e di modifiche. Da più di otto anni, e precisamente dal 22 novembre 1948, il Parlamento ne venne investito con un disegno di legge presentato dall'onorevole Segni, allora ministro dell'agricoltura. Quando l'onorevole Segni presentò il suo disegno di legge, chiese ed ottenne dalla Camera la procedura di urgenza.

Vorrei qui ricordare un particolare, che per me ha molta importanza: cioè che, prima che la Camera discutesse la riforma dei contratti agrari, ne parlarono i contadini. Essi parlarono di riforma agraria, di rapporti contrattuali, di riforma dei contratti agrari, e ne parlarono mentre era in corso la lotta armata contro i tedeschi ed i fascisti. Non lo dimenticate, onorevoli colleghi, non lo dimentichi, onorevole ministro: non a caso nella nostra Costituzione sono previsti principî di rinnovamento sociale quali la partecipazione alla direzione dell'azienda, il rendere la proprietà accessibile a tutti, l'aiutare la piccola e media proprietà, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Questi ed altri principî, sanciti dalla nostra Costituzione a favore dei contadini, sono il risultato di una dura e sanguinosa lotta condotta dai contadini italiani, unitamente a tutto il popolo, contro i grandi pro-

prietari terrieri che in generale avevano sostenuto e continuavano a sostenere il fascismo. Non sono, questi, diritti elargiti dalla magnanimità della classe dirigente, ma sono concetti penetrati – come diceva poc'anzi l'onorevole Gatto – nella coscienza dei contadini e del popolo italiano.

Non lo si dimentichi: i contadini non rinunceranno ai diritti conquistati attraverso tante dure lotte, continueranno la loro battaglia fintantoché quei diritti saranno resi effettivi, così come la Costituzione sancisce. E che non vi rinunceranno lo dimostrano le lotte condotte e tuttora in corso per la riforma dei contratti agrari e per la terra.

Mentre la Costituente elaborava la nuova Costituzione, i nuovi governi sorti dalla liberazione nazionale vittoriosa presero, sotto la spinta rinnovatrice delle masse contadine, alcuni provvedimenti quali quelli della proroga dei contratti agrari, dell'equo canone, della riduzione del 30 per cento dei canoni in cereali, del lodo De Gasperi e della tregua mezzadrile. Furono tutti provvedimenti transitori, in attesa dell'attuazione della Costituzione e per la pacificazione dei contadini nelle campagne, provvedimenti tendenti fin da allora a modificare i rapporti contrattuali e sociali che avevano umiliato i nostri contadini e ad inserire i contadini stessi nel processo di democratizzazione in corso nel paese.

Quando l'onorevole Segni presentò nel 1948, nella prima legislatura, il suo disegno di legge, diversi settori e la grande maggioranza dei deputati ne riconobbero la grande necessità ed urgenza. Nel 1950 la Camera approvò il provvedimento: 367 furono i deputati presenti e votanti, 302 i voti favorevoli, 65 i contrari. Arenatosi successivamente negli archivi del Senato, sopraggiunto nel 1953 lo scioglimento anticipato di quella Assemblea, il provvedimento decadde. Dopo il fallimento della legge-truffa, nella seconda legislatura la questione venne ripresa con la presentazione di una proposta di legge da parte di deputati socialisti, comunisti, socialdemocratici e repubblicani. Il contenuto di quella proposta di legge non faceva che riprodurre fedelmente il testo approvato dalla Camera nel 1950 a grande maggioranza, con la speranza di formare attorno ad esso la maggioranza necessaria per la sua sollecita approvazione.

Ma oggi la maggioranza governativa vi si oppone. Noi ricordiamo che le posizioni del partito popolare prima e della democrazia cristiana poi e delle sue organizzazioni sindacali e di alcuni suoi esponenti, erano ben diverse fino a pochi mesi fa, in particolare sul problema-chiave della questione: la disdetta per giusta causa permanente. Ecco alcune delle posizioni assunte in merito: al convegno di Faenza del 17 dicembre 1919 la federazione cattolica rivendicava una legge che stabilisse la limitazione dei licenziamenti colonici ai casi di necessità riconosciuta. Nel congresso di Napoli del partito popolare dell'aprile 1920, l'onorevole Augusto Martini presentava una relazione in cui richiedeva per la mezzadria e l'affitto norme capaci di assicurare la stabilità dei contratti e di garantire la giusta causa. Nel corso della discussione della legge Micheli sulla proroga dei contratti agrari, il 9 marzo 1921 il deputato Achille Grandi affermava alla Camera: « Dobbiamo dare ai contadini la sicurezza che nessuno può togliere loro la terra e che, se piantano una vite, saranno essi che pigeranno l'uva ».

Nel febbraio 1922 il ministro Mauri presentava un disegno di legge contenente fra l'altro un articolo relativo alla giusta causa: la legge fu insabbiata anche allora dalla maggioranza governativa. Il 18 giugno 1922 il ministro Martini presentava un disegno di legge in cui era sancita la possibilità, per il locatore, di licenziare il colono o il piccolo affittuario soltanto per giustificati motivi. Nel congresso di Torino del partito popolare dell'aprile 1922 don Luigi Sturzo affermava: « Quando difendiamo il diritto alla giusta causa nella risoluzione dei contratti, nessuno in buona fede può credere trattarsi di demagogia ». Oggi, però, don Luigi Sturzo ha cambiato parere. Nel 1954 la confederazione bianca del lavoro affermava la necessità di dare alle classi coloniche una regolamentazione giuridica contrattuale ed il principio della giusta causa nelle disdette da riconoscersi pregiudizialmente al conferimento della validità giuridica ai contratti. Come i colleghi vedono, il partito popolare, al quale la democrazia cristiana si richiama e di cui intende rapppresentare la continuazione, prese fin dall'epoca prefascista una posizione precisa intorno a questo problema.

Di tono identico sono le dichiarazioni di molti esponenti democristiani rese durante la discussione della legge Segni nella scorsa legislatura. Per ragioni di brevità farò pochissime citazioni. L'onorevole Pertusio, in sede di dichiarazione di voto finale, così ebbe ad esprimersi a nome del gruppo parlamentare democristiano: « Dopo la lunga elaborazione della legge, il mio gruppo addiviene alla votazione senza riserve ed in grande serenità

per il lavoro che ha compiuto. Qualcuno ha ritenuto di minimizzare la portata della legge, ma i principî introdotti con essa – la giusta causa, la regolazione dei miglioramenti, l'equo canone, il diritto di prelazione – sono qualche cosa di veramente sostanziale e concreto sotto il profilo sociale che ci appaga per il lavoro che abbiamo compiuto ». Questi principî, però, non appagano più la maggioranza democristiana attuale, tanto che vi è da domandarsi se non vi sia in questo partito una involuzione verso posizioni conservatrici.

L'onorevole Segni, in un articolo pubblicato sul *Giornale del Mattino* del 29 dicembre 1954 col titolo « Un principio di giustizia », così scriveva tra l'altro: « Eppure, dopo tanti anni di proroghe, molte cose sono mutate, molte esperienze si sono fatte e tutto concorre a confermare la necessità di introdurre il principio della giusta causa, in difesa della impresa agricola e, quindi, della pace sociale e della produzione. Motivi tecnici, giuridici ed economici da opporre alla giusta causa non ve ne sono. E allora si tenta di ripiegare su quella soluzione che l'onorevole Paolo Bonomi esattamente qualificò di «inaccettabile funerale di prima classe della giusta causa». Non è per un malinteso amor proprio che confermo la posizione assunta nel 1948, ma perché l'esperienza e la meditazione mi hanno confermato nella profonda giustizia, nella efficacia politica del principio difeso alcuni anni fa da pochi e oggi riconosciuto dai più. E sono certo che la democrazia cristiana otterrà, come ha ottenuto, la sua vittoria battendosi con fede per il principio di giustizia che essa ha sempre proclamato, e non seguendo impossibili soluzioni di compromesso ».

Ora, l'onorevole Segni non dice più le stesse cose e si appresta all'affossamento della disdetta per giusta causa. Questo, essenzialmente, per opera sua quale Presidente del Consiglio, con il compromesso che egli ha fatto con l'onorevole Malagodi, rappresentante della grande proprietà terriera.

Ecco ora cosa ha dichiarato, tra l'altro, un repubblicano, l'avvocato Foà, sulla *Voce Repubblicana* del 28 novembre:

« Un paese povero come l'Italia non potrebbe permettersi di lasciare incolte terre di più basso reddito, come sono gran parte di quelle di montagna e di alta collina. Pertanto conviene rallentare il movimento, e rallentarlo si può soltanto con l'assicurare alle popolazioni agricole condizioni di vita e, in primo luogo, condizioni di reddito e di tranquillità di godimento il più possibile sodisfacenti; cioè ancora quegli equi rapporti sociali voluti dalla Costituzione.

« I coltivatori si troveranno in sede di rinnovazione dei contratti in condizioni di grave inferiorità. Quando invece la disdetta non sia libera è chiaro che il locatore, il concedente non ha più l'arma così valida per eludere i vincoli di legge nei confronti dell'affittuario, del mezzadro che si trova sul fondo; ma inutilmente otterrebbe anche dal nuovo mezzadro o affittuario patti *contra legem*, dato che questo ultimo potrebbe poi, più o meno agevolmente, sottrarvisi.

« Ecco perché è proprio sul terreno della giusta causa, cioè come si è venuti nella limitazione della libertà di disdetta, sostanzialmente, dei tre progetti di legge presentati al Parlamento (perché veramente qui è il nodo del problema), è su questo punto che si decide se la riforma deve essere una cosa seria o una irrisione ».

Cosa ne pensano i deputati repubblicani che oggi seggono in quest'aula ? Mi associo a quanto scritto dall'avvocato Foà ed affermo che se la Camera approvasse l'affossamento della disdetta della giusta causa così come è prevista dal testo della Commissione, sarebbe una irrisione e una beffa ai contadini.

E vediamo la posizione della Confederazione dei coltivatori diretti, dei cosiddetti « bonomiani », a cui diversi colleghi della democrazia cristiana si sono richiamati in questa Camera. Il 15 gennaio del 1955, in un articolo di fondo apparso sul giornale *Il coltivatore*, si affermava fra l'altro: « La giusta causa è l'unico strumento che garantisca l'applicazione effettiva della legge e dei patti ed un accordo non è raggiungibile sulla disdetta per giusta causa, ma sulla giusta causa si può sempre discutere ».

Onorevoli colleghi della maggioranza, democratici cristiani e « bonomiani », voi vi apprestate ad affossare la disdetta per giusta causa permanente sapendo che con questo la proprietà terriera non applicherà la legge di riforma dei contratti agrari che la Camera approverà: lo avete detto voi. Questa è la dura realtà, è la grave responsabilità che vi assumete di fronte al paese ed ai contadini. Gli esponenti della « Cisl » e delle « Acli » hanno fatto dichiarazioni analoghe. Ebbene, cosa faranno al momento della votazione i deputati « cisliani » e « aclisti » ? I loro organizzati si sono pronunciati nel senso esposto dall'onorevole Gatto.

Ma io vorrei qui ricordare quanto ha affermato martedì 22 gennaio l'onorevole Franzo nel suo intervento in questa discus-

sione. Per quel che riguarda l'equo canone (leggo il resoconto sommario) egli, « dopo aver sottolineato come la fame di terra abbia portato in quest'ultimo decennio a una lievitazione generale dei canoni di affitto in tutte le regioni italiane, osserva che tra le due parti in contrasto non vi è quell'equilibrio di forze che avrebbe permesso trattative dirette. Da ciò la necessità di un intervento legislativo. È per questo che in quasi tutte le regioni italiane i canoni effettivamente corrisposti sono notevolmente superiori a quelli fissati dalle tabelle dell'equo canone, risultando in qualche parte addirittura maggiori del 100 per cento ».

Nonostante tutto questo, l'onorevole Franzo accetta il compromesso governativo, e cioé un peggioramento della situazione in atto per gli affittuari. E cosa chiede per ovviare agli inconvenienti da lui denunciati? Nulla. Per ordine del partito della democrazia cristiana, al quale appartiene. accetta il compromesso governativo, tradendo gli interessi dei contadini che inutilmente si affannava a dichiarare di voler difendere e che, al contrario, non può difendere, essendone impedito dal suo partito.

Se le cose per gli affittuari, per ciò che riguarda l'equo canone, non vanno bene ora, andranno peggio domani se sarà approvato il testo di riforma contrattuale accettato dall'onorevole Franzo, poiché questo testo peggiora il provvedimento in atto, particolarmente per quanto riguarda la disdetta per giusta causa permanente, che rimane la questione di fondo, la questione-chiave.

Precedentemente l'onorevole Truzzi, iniziando il suo discorso sulla riforma dei contratti agrari, nella seduta di venerdì 18 gennaio negava il mutato orientamento della democrazia cristiana. Eppure le dichiarazioni di talune personalità della sua parte si differenziano dalle sue, anzi sono in netto contrasto. Anche il suo atteggiamento è mutato, onorevole Truzzi! Ella ora si appresta, per ordine del suo partito, a votare contro il testo che approvò nel 1950. Come può celare il suo mutato atteggiamento in danno dei contadini, se ha dichiarato di votare il testo del compromesso governativo, che è l'opposto di quello che ella votò nel 1950 e che noi tutti sostenemmo?

Inoltre l'onorevole Truzzi, per minimizzare l'importanza della riforma dei contratti agrari e della disdetta per giusta causa permanente, fra l'altro ha detto che la riforma dei contratti agrari è solo un importante problema tra gli altri fondamentali della nostra economia, quali, ad esempio, quello dei costi e dei prezzi di mercato, quello di accordi commerciali con l'estero, dell'adeguamento delle imposte alla capacità contributiva, della diffusione dell'energia elettrica nelle campagne, oltre ai problemi importantissimi della casa, delle attrezzature per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Vorrei che l'onorevole Truzzi, quando parla di agricoltori, precisasse bene se intende parlare dei grandi proprietari terrieri o se intende riferirsi agli affittuari e mezzadri, perché sono due cose ben distinte. E agli argomenti posti dall'onorevole Truzzi vorrei aggiungerne altri: la democratizzazione degli enti che interessano l'agricoltura, i consorzi agrari, i consorzi di bonifica, la pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori e ai mezzadri, vi è la legge integrativa per l'assistenza completa e meno onerosa ai coltivatori diretti e l'esonero da determinate imposte per i piccoli coltivatori diretti (a questo proposito, noi abbiamo presentato una proposta di legge della quale primo firmatario è l'onorevole Gomez D'Ayala e della quale noi sollecitiamo la discussione), esonero di determinate imposte ai piccoli proprietari sulle quali la Confederazione bonomiana va facendo grande clamore, però a parole perché con i fatti non si provvede.

Onorevole Truzzi, penso che ricordare queste cose non giovi né a lei né alla sua parte, perché se questi problemi sono tuttora insoluti, la responsabilità è vostra in quanto, per disgrazia del popolo italiano, in questi anni avete avuto la maggioranza e tenuto nelle mani il governo del nostro paese, e anziché dar corso alla soluzione di questi problemi avete favorito i monopoli ed i privilegi. Ma anche su questi argomenti vi attendiamo al varco.

Per far conoscere sempre meglio ai contadini chi siete veramente, una prova non indifferente l'avete data e la state dando durante la discussione per la riforma dei patti agrari; mentre un'altra prova del vostro atteggiamento favorevole ai monopoli l'avete data pochi giorni or sono col vostro voto per lo sblocco delle tariffe elettriche. Altro che energia elettrica nelle campagne per i contadini!

Credo che siano sufficienti questi elementi per affermare che voi, in buona o malafede non importa, siete contro i contadini. Perché questa evoluzione della democrazia cristiana ai danni dei contadini? La cosa va ricercata e spiegata nel fatto che la direzione po-

litica della democrazia cristiana si sta spostando sempre più a destra, diventando sempre più il partito che adempie nel migliore dei modi la funzione di difesa del privilegio e della conservazione contro il rinnovamento sociale e contro l'attuazione della Costituzione. La stessa involuzione compiono anche i dirigenti del partito socialdemocratico. Per dimostrarlo con i fatti, ecco alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Saragat sulla *Stampa* di Torino l'8 gennaio 1955: « La giusta causa deve mantenersi per sempre; fissare i termini di scadenza sarebbe inopportuno e irragionevole ». E ribadiva sul *Corriere della sera*: « Il partito socialdemocratico italiano non può rinunciare alla serenità della giusta causa ». E vi sono altre dichiarazioni dell'onorevole Matteo Matteotti, segretario generale del partito socialista democratico italiano, riportate sulla *Giustizia* del 9 gennaio 1955, il quale ha affermato tra l'altro: « Il partito socialista democratico non ritiene che sul principio della giusta causa permanente si possa giungere ad un compromesso: o si accetta il principio o lo si respinge; ogni soluzione intermedia non servirebbe che a confondere le idee e a sfuggire la sostanza del problema. Sulla difesa del principio che sta alla base di una situazione consolidatasi nelle campagne, noi non potremo mai venir meno, assumendoci, pertanto, la nostra responsabilità ». Ebbene, dopo siffatte dichiarazioni, l'onorevole Giancarlo Matteotti, rappresentante del partito socialdemocratico, in seno alla Commissione dell'agricoltura, ha votato contro la disdetta per la giusta causa !

Onorevoli colleghi, la questione della riforma dei contratti agrari sottoposta al nostro esame non riguarda solo gli affittuari, i coloni ed i mezzadri, ma riguarda tutti i lavoratori, perché dal modo come si attuerà la riforma dei contratti agrari dipende lo sviluppo ed il progresso della civiltà nelle nostre campagne, il progresso economico di tutta la nostra economia.

La maggioranza della Commissione ha respinto la proposta di legge Sampietro, la quale riproduce integralmente il disegno di legge Segni, approvato dalla Camera nella scorsa legislatura. Noi approvammo quel testo nonostante la sua non rispondenza alle esigenze di tutti i lavoratori della terra, in particolare dei salariati agricoli e compartecipanti individuali, le due categorie più diseredate della campagna, e anche degli stessi affittuari e mezzadri, come risulta dalle dichiarazioni di voto che facemmo nel 1950.

La riforma dei contratti agrari, per essere conforme allo spirito della nostra Costituzione, a giudizio della nostra parte, dovrebbe contenere la disdetta per giusta causa permanente e i motivi di giusta causa limitati e precisati in modo da non lasciare adito a equivoci e a diverse interpretazioni, per evitare contrasti e cause tra concedenti e contadini, per portare la pace nelle campagne (e quante sono, onorevoli colleghi, le cause che oggi pendono davanti ai tribunali per duplici, spesso interessate, interpretazioni delle disposizioni vigenti !). La disdetta per giusta causa permanente dovrebbe valere per tutte le categorie dei lavoratori della terra. Avremmo perciò dovuto discutere in questa sede le proposte dell'onorevole Di Vittorio e dell'onorevole Pastore, che dal 1953 sono davanti alla Camera e che riguardano i salariati e i braccianti fissi. Di queste proposte di legge mi permetto di sollecitare la discussione. Inoltre per i lavori di miglioria eseguiti dai contadini o eseguiti con mezzi stanziati dallo Stato la legge dovrebbe fissare il principio che le opere eseguite siano di proprietà dei lavoratori del podere, facilitando così l'accesso alla proprietà, come è previsto negli articoli 42 e 47 della nostra Costituzione, nonché la partecipazione del contadino, a parità di condizioni col concedente, alla direzione e alla gestione delle aziende, come è previsto nell'articolo 46 della Costituzione. Inoltre il congegno per la determinazione dell'equo canone di affitto, per corrispondere alle esigenze dei lavoratori, deve essere automatico e riferito al reddito dominicale, e il coefficiente moltiplicatore deve essere stabilito dalla commissione provinciale.

Sull'equo canone di affitto vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, trattandosi di un problema importante e decisivo per i nostri affittuari. Le esperienze fatte in merito nella provincia di Parma confermano l'utilità e i vantaggi della determinazione dell'equo canone con riferimento al reddito dominicale: in questo modo si evita la determinazione delle zone non sempre facilmente definibili, si facilita la classificazione della fertilità dei terreni, si costringono i concedenti che eventualmente frodano il fisco con false classificazioni a mettersi in regola, si evitano sopraluoghi, spesso necessari per conoscere la reale situazione nel caso che posizioni diverse siano sostenute dai contraenti.

In provincia di Parma lo stesso ispettorato provinciale dell'agricoltura, organo tec-

nico del Ministero dell'agricoltura, ha riconosciuto l'opportunità di determinare le tabelle dell'equo canone basandosi sul reddito dominicale catastale. A queste conclusioni l'ispettorato è pervenuto dopo una serie di esperienze negative. Le tabelle per l'equo canone di affitto fissate dalla commissione tecnica provinciale nel 1950 si differenziano dalle precedenti, fanno riferimento al reddito dominicale e fissano il coefficiente 42. L'onorevole Segni dovrebbe conoscere e ricordare questo fatto perché dovette intervenire nella questione. Non farò la storia dell'intervento dell'ispettorato dipartimentale dell'agricoltura di Bologna contro la legittima e regolare decisione della commissione tecnica provinciale. Non è in questo momento in aula l'onorevole Pasini, allora segretario provinciale della democrazia cristiana, il quale è a conoscenza del problema per essere intervenuto in tutti i modi per affossare quel deliberato. La cosa venne poi deferita al ministro dell'agricoltura onorevole Segni, il quale la definì con proprio decreto emesso il 13 marzo 1951 fissando il coefficiente a 47 volte il reddito dominicale. La determinazione del canone riferita al reddito dominicale eviterebbe tutto un lavoro non facile di determinazione delle zone e la necessità di sopraluoghi per accertamenti spesso inevitabili per la diversa posizione assunta dai contraenti, con le spese relative, spese che per stancare i contadini e per rappresaglia contro di essi vengono messe spesso a totale carico degli affittuari. Invito il ministro della agricoltura a voler esaminare la questione e ad accettare gli emendamenti che sulla determinazione del canone noi presenteremo al testo governativo perché essa avvenga secondo il reddito dominicale catastale.

Sulla base di questi principî sarà possibile avviarsi lentamente, ma decisamente, verso l'attuazione della Costituzione, così come affermava nel suo messaggio al paese il Presidente della Repubblica onorevole Gronchi: « Non è mio compito segnare dettagliati programmi. Ma io penso che convenendo su questi orientamenti generali il Parlamento abbia una insostituibile funzione per far sì che l'ordinamento giuridico venga impegnato nell'accompagnare e regolare senza intralci e senza ritardi, con meditata decisione ma insieme con vigile ardimento, la trasformazione delle strutture economiche e sociali ».

La democrazia cristiana non tiene in alcun conto il suo stesso programma e le dichiarazioni fatte dal Presidente della Repubblica. Noi accettiamo e tuttora restiamo fedeli alla proposta di legge Sampietro nel testo approvata alla Camera nel 1950, perché in essa vi è il principio della disdetta per giusta causa permanente che consolida le conquiste in atto. Il testo al nostro esame approvato dalla maggioranza della Commissione, oltre alle altre modifiche peggiorative del testo approvato nel 1950, annulla il principio della disdetta per giusta causa. Viene così peggiorata la situazione in atto da tempo acquisita dai contadini, malgrado che la proprietà terriera ricorra ugualmente all'arbitrio ed al ricatto. Anche con le disposizioni più precise vigenti voi volete aprire la strada agli arbitrî ed alle discriminazioni padronali, in spregio alle leggi ed alla Costituzione.

Ecco, onorevoli colleghi, a quali mezzi ricorrono i proprietari se non vi sono norme precise che regolano la materia. Voglio richiamare la vostra attenzione su un contratto di mezzadria che suona vergogna per coloro che lo hanno stipulato e per le autorità costituite che ne hanno consentito la stipulazione. Dice questo documento degno del più oscuro medioevo: « Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effatto di legge, tra i sottoscritti signor conte Luigi Grifi, proprietario, ed il signor Berti Nello, mezzadro, si stipula e si conviene quanto segue: il signor conte Grifi dà in mezzadria al signor Berti, che accetta, il suo podere posto in Medesano, della superficie circa di 75 biolche. Il mezzadro dichiara esplicitamente di sottostare alla clausola di rigore per la quale si impegna di lasciare il podere in caso che il proprietario per qualsiasi sua ragione lo richieda mediante preavviso di un anno. Si impegna altresì di non opporsi sotto qualsiasi forma né in virtù di qualsiasi blocco, e dichiara di accettare la mezzadria sotto queste precise condizioni ». Quindi, le leggi che facciamo noi e quelle che già esistono non contano niente per questa gente. E mi dispiace che l'onorevole Ferrari, che così benignamente dipingeva i grandi proprietari terrieri e la loro generosità, non sia qui per ascoltare la lettura di questo contratto.

Continua il documento: « *a*) tra le parti varrà il contratto collettivo vigente » (e qui si fa riferimento a quello fascista: guai a dimenticarlo, dal momento che molti proprietari ricordano ancora con nostalgia il regime fascista) « con i seguenti patti aggiunti: » (perché non è sufficiente il patto fascista: ci vogliono anche i patti aggiunti) « *b*) tutti i prodotti di qualsiasi specie in natura saranno divisi tra le parti a perfetta metà » (addio tregua mezzadrile e lodo De Gasperi !) « e

non saranno dalle parti ritenute valide tutte quelle eventuali disposizioni o ordinanze che ne disponessero una suddivisione diversa dalla metà ». (Prendete atto di questo, onorevole ministro, onorevoli colleghi !). « Il mezzadro potrà mantenere per il proprio conto un pollaio di 35 galline o polli adulti e numero logico di pulcini, mentre gli è vietato mantenere qualsiasi altra specie di animali da cortile; è permesso al mezzadro di mantenere al chiuso un numero di 5 anatre e 5 oche. Il proprietario di controparte si riserva di mantenere gli animali da cortile che più gli aggrada ». Ma non finisce qui la tragedia; e si noti che il contratto è stato stipulato nel 1954. « Il mezzadro provvederà con persone di sua famiglia alla pigiatura dell'uva di parte padronale, ed una donna di sua famiglia dovrà provvedere alle operazioni di lavatura della biancheria e del bucato dello stesso proprietario ». Così la contadina deve andare nella casa del padrone, fare i servizi sotto gli occhi della padrona, lavare il bucato. « Il mezzadro provvede altresì al taglio della legna da ardere di parte padronale proveniente dall'abbattimento delle piante sul podere. Il mezzadro ad ogni anno di mezzadria col bestiame del podere e col mezzo in comune dovrà provvedere al trasporto e spargimento di 6 metri di ghiaia del torrente Rebbio ».

E ancora: « Sia ben chiaro che il mezzadro si sottopone alla precisa clausola contrattuale per la quale riconosce nel proprietario il direttore dell'azienda, il quale a suo mezzo, o a mezzo di sua persona di fiducia, è autorizzato a dare le disposizioni amministrative e colturali, alle quali il mezzadro non può sottrarsi. Il mezzadro dovrà provvedere, con propri mezzi e senza alcun compenso, al trasporto nei locali all'uopo destinati dal proprietario di tutti i prodotti per parte padronale debitamente custoditi ed asseccati. Nel caso che il podere » (e questo, si badi, dopo che il padrone ha il diritto di dirigere i lavori e di dare tutte le disposizioni) « non sia idoneamente coltivato, la responsabilità viene attribuita al mezzadro. Il proprietario si riserva il diritto di far eseguire i necessari lavori, il cui importo sarà addebitato al mezzadro ».

Ecco, onorevoli colleghi, un esemplare dei contratti che sanno fare i nostri proprietari terrieri contro i nostri contadini. Ma vi è dell'altro. Voglio riferire, dato che siamo in tema di norme contrattuali che hanno una grande importanza, cosa si fa anche da parte di alcuni magistrati, ed ho piacere di dirlo alla presenza dell'onorevole Sampietro che, se non erro, è un tecnico, poiché regge una stazione sperimentale di agricoltura.

Si tratta di una sentenza nella quale si riconosce l'esistenza del motivo di giusta causa. Si legge dunque nel dispositivo di questa sentenza: « Nel corso dell'affittanza, i locatori, come è stato ampiamente e documentativamente dimostrato in causa - né d'altra parte è stato contestato dagli affittuari – hanno chiesto ed ottenuto dall'ispettorato compartimentale agrario dell'Emilia di procedere alla trasformazione agraria della citata azienda Brusadino, trasformazione che, per quanto riguarda il podere di cui si tratta, si è concretizzata in un aumento della superficie da are 11,70 ad are 15,40, nonché nella costruzione di un nuovo fabbricato rustico colonico ».

Questa è la trasformazione fondiaria eseguita in quel fondo. Per aver compiuto degli allargamenti di oltre 2 ettari e costruito un fabbricato rustico si è autorizzato il proprietario a sfrattare il contadino. Ritengono l'onorevole Sampietro e l'onorevole ministro che questi siano lavori da considerarsi tali da autorizzare la disdetta ? Continua la sentenza: « Poiché il proprietario e l'affittuario non si sono successivamente accordati sul nuovo canone in riferimento al terreno aggiunto, non resta che accettare la richiesta del proprietario ».

Ecco dunque come si procede: l'accordo non si raggiunge tra proprietario e affittuario ed allora si conclude che non resta che accettare la richiesta del padrone. Ma allora la commissione per l'equo canone che ci sta a fare ?

Questi sono fatti che debbono seriamente far meditare la maggioranza governativa. Deve essere fatta giustizia, devono essere impediti questi arbitrî. Che cosa dovrà mai accettare questo affittuario per rimanere sul fondo quando avrà la disdetta convalidata definitivamente ? Se queste cose avvengono ora sotto il paterno e tacito consenso dei nostri governanti, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, immaginate cosa sarà imposto dalla grande proprietà terriera ai contadini dopo l'approvazione di questa legge se non ne verrà modificato il testo, in particolare per quanto si riferisce alla disdetta per giusta causa permanente, quella giusta causa permanente che è davvero il fulcro essenziale del provvedimento in discussione.

Senza infatti la giusta causa permanente, questo provvedimento di legge si trasformerebbe in una irrisione, in una beffa per i contadini, dando facoltà ai grandi proprietari

terrieri di disdettare, quando lo vogliano, il contadino, mantenendolo in balìa del proprio arbitrio, completamente schiavo dei ricatti padronali. Invece, solo con la disdetta per giusta causa permanente e i motivi di giusta causa ben precisati si può sottrarre il contadino alla imposizione e ai ricatti padronali.

Onorevoli colleghi della maggioranza, la situazione nelle campagne è grave, molto più grave di quanto possiate pensare: i contadini fuggono dalla campagna. Da una inchiesta fatta in alcuni comuni di collina e di montagna della provincia di Parma, se i dati che ho raccolto sono esatti, nel solo mandamento di Fornovo 112 mezzadri si sono autodisdettati e se ne andranno da quei fondi al prossimo san Martino. Già 500 fondi della provincia di Parma sono stati abbandonati dai mezzadri e lasciati incolti. I braccianti agricoli avventizi da 8.000 in provincia di Parma l'anno scorso sono scesi a 2.000. I lavoratori abbandonano la terra perché le condizioni ad essi imposte non consentono una vita civile degna di essere vissuta. Ritengo che voi, onorevoli colleghi della maggioranza, non abbiate coscienza della situazione di disagio e di miseria che esiste nelle campagne: se così non fosse non ci presentereste un provvedimento che peggiora le condizioni attuali dei lavoratori della terra.

Oggi, onorevole sottosegretario Capua, l'urgenza del provvedimento a favore dei contadini affittuari, mezzadri, proprietari, coltivatori diretti, salariati, braccianti e compartecipanti, è maggiore di quando fu presentato, nel 1948, il disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari, per il quale si chiese e si ottenne l'urgenza. Stiamo nel 1957 e il provvedimento non è ancora approvato: di ciò non può che attribuirsi la responsabilità alla democrazia cristiana, che ha eluso e tradito gli impegni e le promesse fatte ai contadini italiani. Con il testo proposto dalla maggioranza si tradiscono gli interessi dei contadini. Non fatevi illusioni, onorevoli colleghi della maggioranza: i contadini sono stanchi di promesse non mantenute; i contadini ricordano bene le promesse fatte durante la guerra 1915-18 ai nostri padri sui campi di battaglia, ricordano le promesse del ventennio fascista e quelle demagogiche fatte nell'ultimo decennio dalla democrazia cristiana, sempre rappresentante della stessa classe dirigente.

Il testo che la maggioranza ci propone per la sua approvazione non tiene conto di alcuni principî costituzionali, quali quello della partecipazione dei lavoratori alla direzione dell'azienda e quello del diritto all'accesso alla piccola proprietà contadina. Voi anteponete le questioni politiche interne della democrazia cristiana (l'intervento dell'onorevole Gatto in contrasto con quello di altri colleghi lo dimostra) e i contrasti della coalizione governativa agli interessi della massa contadina e dell'economia del paese.

Il progetto governativo che stiamo discutendo è un progetto di controriforma, perché toglie ai contadini quello che da anni hanno conquistato con dure lotte. Sembra però che gli stessi democristiani non siano tutti d'accordo con il Governo e con la direzione fanfaniana per affossare la disdetta per giusta causa permanente. Gli ordini del giorno votati in diversi consigli comunali e provinciali con il voto di consiglieri democristiani, le dichiarazioni delle « Acli » di Parma e quelle del convegno provinciale sono per la disdetta per giusta causa permanente. La U. I. L. provinciale di Parma si è dichiarata per la disdetta per giusta causa permanente; lo stesso cardinale Dalla Costa di Firenze si è pronunciato a favore della disdetta per giusta causa permanente, per la partecipazione dei mezzadri alla direzione dell'azienda e per la pensione ai coltivatori diretti. Il Governo e la direzione della democrazia cristiana, e con essa la parte più reazionaria del paese, con il progetto governativo intendono approvare una legge che non è di riforma ma di controriforma e che mira ad annullare alcune delle maggiori conquiste in atto. Infatti, all'articolo 8 del vostro provvedimento, là dove si parla di disdetta per giusta causa per i primi cicli iniziali, dopo aver precisato i motivi per cui il proprietario può disdettare il contadino, alla lettera *f*), ultimo comma, si dice: « In questo caso è in facoltà dell'affittuario (siete generosi!) di rimanere sul fondo come mezzadro ». Questa è una norma di declassamento dell'affittuario, come ha affermato anche l'onorevole Gatto. Voi volete proprio umiliare il contadino: prima autorizzate il padrone a disdettarlo e poi, dopo l'umiliazione della disdetta subìta, volete far rimanere il contadino sotto lo stesso padrone come mezzadro! Onorevoli colleghi, non auguro nemmeno ad un cane di trovarsi nelle condizioni di un affittuario disdettato che per non avere trovato altra sistemazione sia costretto a restare come mezzadro sotto lo stesso proprietario!

Ebbene, noi sosteniamo in questo dibattito la proposta di legge Sampietro, da noi sottoscritta insieme con il gruppo socialista e con altri colleghi socialdemocratici e repubblicani, e presenteremo, in sede di discus-

sione degli articoli, emendamenti che ci consentano di inserire nella legge i principî affermati nella proposta di legge Sampietro, in particolare per quanto riguarda la disdetta per giusta causa permanente, la precisazione e riduzione dei motivi di giusta causa, la ripartizione al 60 per cento per i contadini di montagna, il diritto del mezzadro, a parità di condizioni col concedente, alla direzione dell'azienda, la determinazione dell'equo canone riferito al reddito dominicale.

Noi pensiamo che i gruppi che sottoscrissero la proposta Sampietro manterranno, da galantuomini, fede alla loro firma e agli impegni assunti verso i contadini che li hanno mandati in questa Camera. La nostra parte ritiene che se i deputati democristiani che intendono ancora rappresentare i contadini e difenderli fossero lasciati liberi nella loro decisione, l'affossamento della giusta causa permanente non sarebbe possibile. Signori del Governo e delle democrazia cristiana, se voi vi ostinerete ad esigere col voto l'affossamento della giusta causa permanente, vi farete gioco dei contadini. Ma non illudetevi: se ciò farete, non sarà lontano il giorno in cui i contadini vi ripagheranno con uguale moneta e saranno essi che si faranno giuoco di voi!

Noi insistiamo nella nostra richiesta, certi di avere il consenso di tutti i contadini, compresi quelli cattolici, socialdemocratici, repubblicani e senza partito. Noi continueremo alla loro testa la nostra battaglia fino al trionfo delle loro giuste rivendicazioni, e fra queste in primo luogo la disdetta per giusta causa permanente, per il progresso, per la tranquillità e per la pace nelle campagne. Non servirà la proibizione dei comizi per impedirci di ricordare ai contadini quel che avete detto ieri, quello che avete sostenuto e le promesse che avete loro fatto in passato, in contrasto con quello che invece fate quando si tratta di provvedere. Non servirà la proibizione dei comizi! Noi parleremo ugualmente ai contadini e, alla loro testa, continueremo la lotta per la conquista della giusta causa permanente, dell'emancipazione dei lavoratori della terra, per la conquista della terra, per un avvenire di benessere e di pace nel nostro paese. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Aimi. Ne ha facoltà.

AIMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo doveroso prendere la parola in questo dibattito sia per l'interesse e l'importanza dell'argomento, sia perché i problemi dibattuti toccano da vicino la provincia di Parma, che è provincia tipicamente agricola ove predominano l'affitto a coltivatore diretto e la mezzadria, così come nelle vicine province di Reggio Emilia e di Modena e, in misura minore, in quella di Piacenza.

Tratterò esclusivamente della mezzadria e dell'affitto, cioè dei due contratti che più intimamente conosco per la mia quotidiana esperienza, e va inteso fin d'ora che, quando parlerò di mezzadria, mi riferirò alla mezzadria vera e propria, cioè a quella che si svolge in una azienda agricola completa.

Onorevoli colleghi, si è discusso e si potrebbe discutere ancora sulla opportunità di regolare con una legge e, per di più, con una legge uniforme per tutte le regioni di Italia, una materia contrattuale che si presenta nelle varie zone del nostro paese in modo così diverso e contrastante e soprattutto con esigenze di così varia natura. Ma questa questione, che *ab origine* poteva essere ulteriormente dibattuta, oggi appare superata dai fatti e dalla posizione che i vari partiti hanno assunto in quest'ultimo decennio durante il quale si è creduto, forse a torto, che il mezzo migliore per giungere ad una buona sistemazione dei rapporti contrattuali in agricoltura fosse quello di sottrarli per la gran parte alla libera contrattazione delle parti, dando loro, invece, una sistemazione legislativa e quindi unica per tutto il paese. Oggi, dopo quasi dieci anni, sarebbe certamente difficile abbandonare una siffatta impostazione e ricondurre il problema in un alveo diverso.

D'altro canto, la soluzione non può essere dilazionata ulteriormente. Un nuovo rinvio non farebbe che rafforzare l'opinione di coloro che dubitano della funzionalità del Parlamento e della sua capacità di risolvere i problemi. Si deve dunque plaudire alla volontà del Governo di condurre in porto il suo disegno di legge che, anziché « riforma dei contratti agrari », è stato opportunatamente intitolato « Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola », con l'intento evidente di sottolineare la preminenza che il disegno di legge vuole dare al lavoro in particolare e, in genere, alla impresa.

Di fronte al disegno di legge governativo, l'opposizione di sinistra ed in particolare i comunisti hanno iniziato una clamorosa campagna soprattutto a favore della giusta causa permanente per tutti i contratti agrari. E non si limitano al Parlamento ed alla stampa, ma hanno tappezzato le nostre città di manifesti, gridando al tradimento ed usando le

parole grosse delle grande occasioni e, dove essi sono maggioranza, hanno voluto fare discutere persino nei consigli comunali degli ordini del giorno a favore della giusta causa permanente. È una campagna che serve loro soprattutto al fine o nella vana speranza di poter riprendere quota sulla pubblica opinione; è un diversivo, come era stato quello dello sbarco franco-inglese in Egitto, per far dimenticare al popolo delle campagne certi avvenimenti recenti e soprattutto i risultati, ormai ben noti a tutti, anche ai contadini, della loro politica agraria in Polonia ed in Ungheria. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Di qui il tono drammatico che si vuol dare ad un problema che di drammatico non ha proprio nulla, tanto più che, in realtà, qui si discute soltanto se la giusta causa per le disdette debba essere permanente, cioè eterna, oppure se debba durare 18, 15, 12 anni, a seconda che si tratti di affitto, di mezzadria o di colonìa parziaria.

Ma non è solo questa, onorevoli colleghi la voce che si leva in questi giorni, così come è avvenuto ogni volta che il problema è venuto all'ordine del giorno del Parlamento o del Governo: vi è la controparte e cioè la classe non meno numerosa dei concedenti a mezzadria e dei proprietari con beni affittati i quali con uguale decisione, se pure con minore clamore, difendono posizioni opposte richiamandosi soprattutto alla tradizione ed alla disciplina del nostro codice civile.

Essi chiedono per la mezzadria il mantenimento della quota di riparto del 50 per cento o qualcosa di molto simile, e la facoltà di disdetta annua prevista dal codice civile, e per l'affitto il ritorno alla libertà di disdetta e l'abolizione dell'equo canone.

Ciascuna di queste ali estreme, se così mi è consentito di chiamarle, adduce varie argomentazioni a sostegno delle proprie tesi, che, a mio avviso, non possono essere accolte.

Anche in questo caso è necessario tenersi nella via di mezzo. Il Parlamento non può e non deve lasciarsi andare agli estremismi, ma non può neppure cedere di fronte al richiamo delle tradizioni che sono ormai sorpassate dai tempi. Il Parlamento deve ispirarsi ai principî di giustizia e di progresso sociale propri del programma della democrazia cristiana che, per gran parte, sono stati trasfusi nella nostra Costituzione repubblicana. Giustizia e progresso sociale, che devono essere intesi e attuati con gradualità e con moderazione al di fuori di ogni demagogia e di quelle impostazioni classiste e paraclassiste idonee soltanto a creare sconvolgimenti dannosi al progresso sociale ed alla armonia produttiva.

Il Parlamento si trova di fronte a cinque impostazioni diverse: le proposte di legge Sampietro, Ferrari, Gozzi, la tesi Daniele ed il disegno di legge governativo. In realtà, però, il dibattito si svolge soltanto sulla netta contrapposizione tra il progetto Sampietro ed il disegno di legge governativo. Infatti i liberali, a seguito degli accordi di Governo, hanno accantonato il progetto Ferrari, mentre il progetto Gozzi appare ormai superato dal disegno di legge governativo. Vi è anche la posizione assunta dal gruppo monarchico, che, attraverso la relazione di minoranza Daniele, ha presentato delle proposte, che, come è stato espressamente dichiarato dallo stesso autore, non hanno però la pretesa di concretarsi in una proposta di legge.

Per entrare nella realtà del dibattito e non perdersi in parole vuote, occorre quindi chiarire le reali differenze che vi sono fra le due posizioni contrapposte, cioé il disegno di legge Colombo e il progetto Sampietro, tenuto conto che l'opposizione socialcomunista ha fatto proprio il testo votato dalla Camera nel 1950 abbandonando così la sua originaria impostazione e accettando quei principî contro cui si era tanto vivacemente battuta nella passata legislatura. L'opposizione ha così arretrato su posizioni meno avanzate e forse ciò spiega l'accanimento con cui essa combatte sui punti rimasti in discussione.

Questi punti, che costituiscono le sole sostanziali differenze fra i due progetti, sono in ordine inverso di importanza i seguenti: il nuovo motivo di giusta causa per la mezzadria nell'ipotesi della vendita del podere, le norme transitorie, cioé il modo di applicazione della legge ai contratti in corso, la giusta causa permanente che il progetto governativo ha abbandonato.

Proprio sul punto della giusta causa permanente si mena grande scalpore, affermando che l'abbandono di tale principio annulla il significato sociale e la portata pratica della legge. L'estrema sinistra, e abbiamo sentito anche pochi momenti fa tale affermazione, accusa il Governo e la democrazia cristiana di aver abbandonato il principio della giusta causa permanente tradendo i propri impegni e contraddicendo alle dichiarazioni fatte in quest'aula nel 1950 quando venne approvata la legge presentata dall'onorevole Segni, allora ministro dell'agricoltura.

È vero che la Camera nel 1950 aveva approvato la riforma dei contratti agrari nel testo ripresentato poi sotto il nome dell'onorevole Sampietro, ma è vero altresì che questo testo non aveva ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, che, dopo interminabili discussioni, lo aveva modificato in Commissione proprio sul punto della giusta causa permanente. Difatti il Senato aveva ripristinato, in misura ridotta, quella facoltà di risoluzione per indennità contemplata dall'originario progetto Segni e che la Camera aveva invece abolito, rendendo così la giusta causa effettivamente permanente. Ed è onesto riconoscere che il Senato è giunto a tale conclusione proprio nel tentativo di attenuare le conseguenze negative cui avrebbe portato l'accoglimento del principio della giusta causa permanente.

D'altro canto, è fuori luogo gridare allo scandalo. Non vi è nulla di strano che dopo nove anni un'assemblea che si trovi a riesaminare lo stesso tema legislativo possa dargli una soluzione diversa, tenendo conto sia del mutamento delle situazioni obiettive, sia di taluni suggerimenti che sono venuti dalla esperienza.

Nel merito, poi, la campagna fatta dall'estrema sinistra è totalmente ingiustificata, se si tiene conto dei reali scopi di una legge di riforma dei contratti agrari e di quanto il disegno di legge governativo può concretamente realizzare.

Quando parlano gli oratori di estrema sinistra, si sentono sempre fare delle affermazioni categoriche, ma da nessuno è stata data la dimostrazione del perché le classi contadine sarebbero danneggiate dall'abbandono della giusta causa permanente e dall'accoglimento del disegno di legge governativo.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Legga la nostra relazione.

AIMI. L'ho letta. E il punto fondamentale è proprio questo e soltanto questo; altrimenti si viene qui a fare della demagogia e discorsi fondati soltanto sul vento.

Gli scopi sociali e produttivi che una legge di riforma dei contratti agrari deve realizzare sono indubbiamente quelli di assicurare la massima stabilità possibile delle famiglie contadine sui poderi, dare maggiore tranquillità e tutela alle imprese agricole facilitando l'accesso alla piccola proprietà contadina, proteggere la parte contraente più debole di fronte all'altra parte garantendo l'equo canone e la quota di riparto.

Ora, noi siamo perfettamente persuasi del fondamento attuale di tali esigenze, ma riteniamo si debbano sodisfare con i mezzi che portino il minor perturbamento all'ordinamento sociale e produttivo e che non determinino eccessive, e forse inutili, mortificazioni di una categoria nei confronti dell'altra.

Per raggiungere gli scopi suddetti non è per nulla necessario adottare il principio della giusta causa permanente. Invero, con tutti i suoi diffetti, il progetto che è stato presentato dalla maggioranza della Commissione sodisfa in pieno le esigenze sovrarichiamate, assicurando la permanenza sul podere dell'affittuario conduttore per nove anni, dei coloni per dodici anni, dei mezzadri per quindici, degli affittuari coltivatori diretti per diciotto anni. Se si possono fare delle critiche – e ne parleremo in seguito – esse non sono relative all'abbandono del principio della giusta causa permanente, ma riguardano l'introduzione di altre norme. Si tratta, infatti, di periodi di tempo più che sufficienti per dare la tranquillità sociale ed economica a tutti i lavoratori. Difatti, con una durata siffatta, essi hanno la possibilità di far valere i diritti che la legge loro assicura, senza il timore di rappresaglie o di disdette ingiustificate.

Sono così sodisfatte le legittime richieste delle imprese agricole, affittuari, mezzadri e coloni, senza incorrere nei gravi inconvenienti che deriverebbero dall'accoglimento del principio della giusta causa permanente. Inconvenienti che sono di molteplice natura: politico-giuridica, economica e sociale.

Sul piano politico-giuridico va infatti considerato che la giusta causa permanente inciderebbe troppo profondamente sulla proprietà privata, garantita dalla nostra Costituzione, e vi inciderebbe senza apprezzabili e convincenti motivi di carattere sociale.

La proprietà, secondo i principî che reggono la nostra Costituzione, ha funzione sociale, e quindi i poteri che ne derivano possono essere attenuati, e cioè limitati e condizionati, quando ci si trovi in presenza di necessità sociali che lo richiedano.

Nella relazione Sampietro si dice che il richiamo alla legge e alla Costituzione è « l'eterno cavallo da corsa del conservatorismo che, se mai avesse avuto ragione, il mondo sarebbe ancora alla preistoria: è la tesi che nega l'evoluzione sociale ed implicitamente il progresso civile, anche se ne consegue il progresso tecnico ».

Tali affermazioni, di indubbia esattezza se considerate in linea generale, sono indubbiamente infondate se riferite alla fatti-

specie, e cioè al confronto che noi stiamo facendo non tra la libertà di disdetta indiscriminata e la giusta causa permanente, ma tra la giusta causa permanente e il sistema proposto nel disegno governativo.

Nella relazione Sampietro si richiamano, infatti, gli articoli 3, 36, 42 e 44 della Costituzione per sostenere che la limitazione della proprietà che deriverebbe dalla affermazione della giusta causa permanente non viola, anzi attua la Costituzione.

Ora, questa affermazione è smentita proprio dalla lettera e dallo spirito degli articoli 42 e 44 della Costituzione. Dice, infatti, l'articolo 42: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e di limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». L'articolo 44 aggiunge: « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata ».

In una parola, la Costituzione afferma che la proprietà ha una funzione sociale e prevede, quindi, che i poteri relativi possano essere attenuati e cioè limitati, o condizionati, quando però ci si trovi in presenza di necessità sociali. Ora, le necessità sociali possono giustificare certi limiti alla proprietà fondiaria, imponendo una lunga durata dei contratti agrari oppure imponendo, per lo affitto, un canone sottratto alla libera contrattazione privata, ma non si può, senza giungere in definitiva ad annullare il diritto di proprietà, vincolare eternamente ed unilateralmente una sola delle parti contraenti, così come avverrebbe nella ipotesi di accoglimento della giusta causa permanente.

Perché il principio della giusta causa permanente possa rientrare nell'ambito della Costituzione, occorrerebbe dimostrare che soltanto per questa via si possono sodisfare certe, giustificate ed inderogabili esigenze sociali, ma nulla di tutto ciò è stato dimostrato fino ad oggi, né dalla relazione Sampietro, né dagli oratori che sono intervenuti: essi si sono limitati ad affermare, e per giunta riferendosi al solo affitto, che la libertà di disdetta, sia pure fissata tra molti anni, fa cadere nel nulla l'equo canone. Si tratta di una affermazione puramente gratuita ed enormemente esagerata, perché i 18 anni dell'affitto sono talmente lunghi che nessun timore effettivo può sussistere. Nessuno, d'altro canto, può prevedere quale congiuntura economica influirà in quel momento sul rapporto. Potrebbe anche accadere che i termini del problema fossero allora capovolti.

Non si può per un pericolo puramente ipotetico e lontanissimo nel tempo, minare dalle fondamenta un diritto come quello della proprietà che, lo vogliano o non lo vogliano i comunisti, è garantito dalla nostra Costituzione repubblicana.

Possiamo, quindi, tranquillamente riaffermare che, garantiti i fini sociali, il principio della giusta causa permanente costituisce una chiara, evidente violazione della Costituzione. Ma, tale principio costituirebbe anche una ingiustificata sperequazione. Non si deve, infatti, dimenticare che tale nuovo vincolo aumenterebbe ancora di più la sperequazione di trattamento già esistente, sia sotto il profilo fiscale sia per le limitazioni contrattuali fra la proprietà della terra e quella degli altri beni che servono ad altri settori produttivi, per i quali quasi nessun vincolo oggi sussiste nella nostra legislazione. Proprio nella relazione Sampietro, si trova il riconoscimento di questa sperequazione di trattamento. Giova ricordare testualmente le espressioni veramente significative usate al riguardo in tale relazione: « Il giorno in cui fosse imposta la limitazione del reddito, come si è detto, nel più importante settore dell'economia nazionale – dice l'onorevole Sampietro – tutti gli altri settori della produzione dovrebbero seguirne la sorte. Non è concepibile, infatti, un assetto eterogeneo della nostra economia, quale sarebbe quello sorgente dalla coesistenza di settori produttivi controllati e di settori liberi. Chi facesse l'ipotesi di tale coesistenza non rifletterebbe ai fenomeni di turbamento che ne conseguirebbero, fenomeni eliminabili soltanto con la generalizzazione della legge di limitazione dei redditi capitalistici ».

Si tratta di affermazioni eloquenti che debbono far aprire gli occhi anche a chi non vuol vedere e che dimostrano che questa dei contratti agrari è proprio la via attraverso la quale i comunisti iniziano l'azione per scardinare il nostro ordinamento economico-produttivo.

Ma vi sono anche i pregiudizi economici. Difatti si verrebbero in pratica ad annullare completamente gli investimenti in agricoltura, il che finirebbe per creare gravissimi danni anche alla produzione. È notorio che gran parte dei poderi, non dico del sud, ma anche del nord, abbisognano di nuovi fabbricati colonico-rustici per sostituire quelli esistenti che sono o in rovina o insufficienti e antigienici. E abbiamo sentito a questo proposito

una lunga trattazione fatta dalla onorevole Iotti. Ora, a questo proposito, desidero riportare una frase scritta dal senatore Medici, attuale Ministro del tesoro, in *Politica agraria:* « In un paese come il nostro se l'intervento del legislatore, pur promuovendo in materia condizioni più favorevoli per i lavoratori agricoli, provocasse nello stesso tempo il disamore e il disinteressamento del proprietario per la terra, e quindi si affievolisse quel flusso di capitali che l'ha resa e la rende feconda, con ogni probabilità, le conseguenze peggiori le subirebbero i contadini, i quali si troverebbero da soli e con scarsa esperienza a lottare contro una terra spesso ingrata ed avara ».

MICELI. Quando non c'era la giusta causa..

AIMI. Nel passato sono state fatte profonde trasformazioni agrarie in Toscana e in Emilia, che nessuno può contestare. È tutto questione di misura: io dico soltanto che esagerando oltre un certo limite si rendono impossibili gli investimenti e credo che non occorra molto buon senso per arrivare a una constatazione di questa specie. Certo bisogna essere preoccupati sinceramente e non soltanto a parole degli interessi della nostra produzione.

L'insegnamento contenuto nelle parole dell'onorevole Medici è sempre attuale. Infatti quale proprietario con beni affittati sosterrebbe domani una spesa pressoché improduttiva che talvolta supera il terzo del valore del podere, e per i soli fabbricati colonici, quando in conseguenza della giusta causa permanente pensasse di non riaverne mai più la libera disponibilità? La giusta causa permanente porterebbe quindi a danni gravissimi. Ma non si deve tacere che il problema degli investimenti sussiste ed in modo preoccupante anche col sistema proposto dal Governo. Il disegno governativo, infatti, non contempla per l'affitto l'obbligo dei miglioramenti fondiari, e siamo in un settore in cui anche in regime di libertà contrattuale (ecco accontentato l'onorevole Miceli) lo stimolo agli investimenti è assai attenuato per lo scarso interesse che il locatore ha per il proprio podere affittato, dato che egli è estraneo all'azienda che è gestita dall'affittuario.

Su questo punto penso che la legge dovrà in seguito essere integrata, si dovranno trovare accorgimenti tali da stimolare e rendere convenienti anche per la proprietà affittata gli investimenti produttivi.

L'affidamento che la legge proposta dal Governo fa sull'articolo 1632 del codice civile è destinato, a mio avviso, a cadere in gran parte nel vuoto, perché l'affittuario non provvederà mai di propria iniziativa alle imponenti opere occorrenti sui nostri poderi. A parte tale considerazione, è in ogni modo certo che più si limita la possibilità per il proprietario di riottenere la libera disponibilità dei poderi e più si renderanno rari se non inesistenti gli investimenti (anche nel nord occorrono miliardi) e il risultato di tutto ciò sarà probabilmente che, ad un certo momento, ancora una volta lo Stato si dovrà sostituire all'iniziativa privata divenuta impossibile, provvedendo direttamente ad una opera veramente immane. Ora, se lo Stato avesse dei miliardi da spendere, sarebbe assai meglio che li impiegasse in opere generali di bonifica oppure per creare nuove occasioni di lavoro per le masse dei disoccupati, anche dell'agricoltura, cercando di risolvere il problema con altri mezzi che stimolino l'iniziativa privata.

Ma vi sono anche le conseguenze sociali. Nessuno può negare che si verrebbe a creare tra i lavoratori della terra una casta di privilegiati con il diritto perpetuo di permanenza sui poderi ad esclusione di qualsiasi altro (ad esclusione cioé di coloro che nel continuo divenire dei fatti economici e sociali pur avrebbero il diritto e forse anche il merito di accedere alla conduzione in affitto o in mezzadria di qualche podere).

MICELI. Ci vuole la riforma fondiaria.

AIMI. Con la giusta causa ciò sarebbe precluso in via assoluta, mentre fino ad oggi vi è stato un continuo afflusso di braccianti verso le categorie economico-sociali superiori. Questa è una delle conseguenze più gravi della giusta causa permanente, di fronte alla quale non vi è nessuna giustificazione.

COMPAGNONI. Prima perché ella era d'accordo?

AIMI. La relazione Sampietro, preoccupata della serietà della critica, si sforza di confutarla affermando che l'accusa è tanto grave – e gli do atto di averlo ammesso – quanto errata. Ed è errata, secondo, l'onorevole Sampietro, perché una certa circolazione vi è sempre stata ogni anno, nella misura del 15 e 20 per cento, per molteplici motivi; e la giusta causa impedisce soltanto quella circolazione che deriva da mancato accordo sul canone. Dice infatti l'onorevole Sampietro: « Ma sorprendente è l'accusa di manomorta per la circolazione con l'esterno, con chi cioé resta fuori dalla porta. Orbene, tale circolazione non viene modificata in nulla dalla legge, salvo per la facoltà di dare disdetta ai coltivatori che si rifiutano di accettare un canone a strozzo. Diciamo in

nulla perché i vuoti che si determinano oggi per morte, migrazione, cessazione di attività, ecc., permarranno domani tali e quali ».

Questo passo non è che una esplicita confessione della fondamentale realtà dell'inconveniente, in quanto non è chi non veda come le possibilità di ricambio debbano essere praticamente nulle se si vogliono ridurre esclusivamente alla morte, emigrazione, cessazione di attività, cioè ad ipotesi eccezionali. Ma l'onorevole Sampietro non tratta poi in nessun modo della circolazione interna, che verrebbe di fatto abolita. Sparirebbe così anche la selezione naturale dei migliori, che è il presupposto di ogni progresso sociale ed economico. La circolazione interna – ripeto – non esisterebbe in alcun modo...

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Io ho parlato sia della circolazione interna sia dell'esterna.

AIMI. Attraverso la giusta causa permanente si assicura in modo indiscriminato e perenne la permanenza sul podere di coloro che vi si trovano, indipendentemente dalle loro qualità e dai loro meriti. Col regime della libera disdetta – che per contro ha i gravissimi difetti che conosciamo e a cui la legge in discussione cerca di ovviare – si aveva un sistema di selezione naturale che favoriva i migliori, anche perché permetteva loro di cercarsi il fondo migliore. Nel sistema della libera concorrenza erano il mezzadro o l'affittuario migliore che riuscivano ad essere preferiti e potevano così sodisfare le loro esigenze secondo i loro meriti.

MICELI. Erano preferiti quelli che pagavano di più.

AIMI. Questo per gli affittuari, non per i mezzadri, per i quali non esiste pagamento alcuno.

Con la giusta causa questa selezione non sarà più possibile, sia perché chi si trova sul fondo avrà difficoltà a trovarne un altro libero, sia perché nessuno si muoverà spontaneamente per andare su un fondo peggiore. Io vorrei che l'onorevole Sampietro dimostrasse che questo non è vero e ci dicesse come si risolve, tanto per i coltivatori diretti quanto per i mezzadri, il problema di cambiare podere per trovarne un altro che sia adatto alle mutate (e così rapidamente mutano) capacità lavorative dei loro nuclei familiari. Anche qui secondo l'onorevole Sampietro dovrebbero soccorrere le morti, le migrazioni e le cessazioni di attività di qualcuno che si trovi su un podere adatto come estensione.

Questa duplice manomorta, interna ed esterna, è, sotto il profilo sociale e produttivo, una delle conseguenze più gravi della giusta causa permanente, ove i difetti derivanti dal blocco dei contratti si perpetuano e si aggravano nel tempo.

Penso che per tali motivi il principio della giusta causa permanente debba essere respinto una volta per sempre e senza nessuna esitazione. Non credo che in linea obiettiva, cioè a seguito di un sereno esame spoglio da preconcetti, si possa giungere ad una conclusione diversa.

La tesi della giusta causa permanente la si può sostenere soltanto se si perseguono altri fini, confessati o non confessati che siano; la si può sostenere soltanto se si vuole giungere al disordine del nostro ordinamento economico produttivo, oppure se si vuole perseguire una lenta ma automatica espropriazione senza indennità della terra a carico di chi non la lavora direttamente. Non vi è altra giustificazione.

Onorevoli colleghi, deve essermi anche consentito di osservare che, se queste argomentazioni valgono in linea generale per tutti i tipi di contratti agrari, hanno poi un particolare e preminente significato a proposito del contratto di mezzadria. Ma, prima di trattare brevemente dei particolari riflessi che la giusta causa permanente determinerebbe nel contratto di mezzadria, desidero dire due parole a proposito dell'attuale vitalità di questo istituto. Taluno infatti riconosce che per il passato la mezzadria ha contribuito allo sviluppo e al benessere delle nostre zone agricole; ma si aggiunge che la sua funzione è finita; che si tratta di un istituto arcaico, ormai superato dai tempi, dove i contadini sono ancora soggetti al dispotismo dei padroni. L'onorevole Barbieri – e non è il solo – ha detto addirittura giorni fa che la mezzadria ostacola la meccanizzazione, che siamo in regresso a causa della mezzadria per il mancato impiego di concimi e per la mancata partecipazione del mezzadro alla conduzione dell'azienda. Si è detto che in questi ultimi tempi l'apporto di lavoro dei mezzadri a causa della intensificazione delle coltura è aumentato, determinando una sproporzione negli apporti che va colmata attraverso una diversa divisione dei prodotti.

Ora, tutto ciò non è esatto. Cominciamo dall'ultimo punto, e cioè dall'apporto del mezzadro. In questi ultimi tempi l'apporto del lavoro materiale del mezzadro è notevolmente diminuito proprio per la crescente meccanizzazione. Basti pensare all'aratura, che ormai si fa a macchina dappertutto in pianura,

quasi ovunque in collina e ove è possibile anche in montagna; basti pensare alla mietitura, allo sfalcio delle erbe; basti pensare infine che in moltissime aziende a mezzadria della pianura padana è completamente scomparso il bestiame da lavoro. La fatica del mezzadro è divenuta molto meno pesante, mentre è notevolmente aumentato il suo reddito. Ove invece il reddito è ancora troppo basso rispetto alle giuste esigenze del mezzadro, i poderi vengono abbandonati, come avviene in montagna ed in talune zone collinari.

Si parla poi di controversie per la direzione dell'azienda. Ma tali controversie di fatto non esistono, se non come conseguenza patologica in quelle mezzadrie che si reggono contro la volontà delle parti. Tali controversie sono infatti incompatibili con la natura del rapporto mezzadrile, in cui nulla può praticamente venire attuato senza il preventivo accordo delle parti. Quando l'accordo non esiste, può sorgere anche la controversia sulla direzione dell'azienda, ma in tal caso non vi è disposizione di legge che possa portar rimedio, e meno che mai il principio della condirezione di due persone in disaccordo.

Dove vige la collaborazione, dove non si è incuneato il germe della lotta di classe, la mezzadria è feconda e ha raggiunto altissimi livelli produttivi. Lo dicono i concorsi della produttività: non sono pochi i mezzadri che si sono dedicati con passione anche agli allevamenti zootecnici e hanno addirittura nelle loro stalle del bestiame selezionato iscritto ai libri genealogici. Se qualcuno ad esempio visitasse la mostra annuale di Parma del bestiame iscritto ai libri genealogici, quella mostra che non ha avuto ancora l'onore di una visita del ministro dell'agricoltura...

MICELI. Ha accettato l'invito: è già un risultato.

AIMI. ... vedrebbe che sono numerose le aziende condotte a mezzadria che espongono ottimo bestiame iscritto ai libri geneaologici. Altro che parlare di regresso dovuto alla mezzadria!

Ciò dimostra che la mezzadria è viva e vitale, nonostante tutte le cassandre che si sono agitate in questi ultimi tempi per scavarle la fossa. È stata una propaganda avente un chiaro scopo politico, intesa a minare l'istituto mezzadrile, introducendovi la lotta di classe che è all'antitesi dell'intima collaborazione di capitale e lavoro che caratterizza il rapporto. E tale propaganda aveva ad un certo momento fatto presa su settori politici diversi da quelli dell'estrema sinistra. Si era pensato che abolire la mezzadria fosse il sistema più rapido per determinare l'accesso alla proprietà contadina, e non si era compreso che per tale via si sarebbe fatalmente giunti ad aumentare il bracciantato agricolo.

Per fortuna oggi la situazione è mutata, e nella relazione di maggioranza si legge che «la Commissione ha ritenuto che detto istituto abbia una sua vitalità e una sua attualità». Aggiungerei che la mezzadria, in un paese come il nostro, gravato da tanto bracciantato agricolo, è il ponte insostituibile per l'accesso delle categorie agricole alle forme contrattuali superiori. Si può passare da mezzadri ad affittuari o a proprietari coltivatori diretti, ma la mezzadria è il necessario anello di congiunzione perché i braccianti possano risalire la scala economico-sociale.

Se è vero che noi aspiriamo a fare del nostro un paese di coltivatori diretti, dobbiamo conservare la mezzadria e diffonderla ove sia tecnicamente possibile.

Ma si deve anche constatare che la categoria dei proprietari concedenti a mezzadria non ha per nulla esaurito il suo compito. Nella loro generalità, i mezzadri non possono sostituirsi loro, perché mancano di capitali necessari e sopratutto perché mancano, per lo più, della capacità tecnica che è indispensabile, oggi più di un tempo, per un'utile gestione di un'impresa agricola.

Se riconosciamo la vitalità della mezzadria e se questo istituto è, come io credo, in molte zone d'Italia, benefico per la nostra agricoltura, occorre regolarlo in modo da non snaturarne il contenuto e da non rendergli più difficile la vita.

Sarebbe stato assai opportuno che la mezzadria fosse stata regolata con una legge distinta da quella per l'affitto, e ciò sia per la differenza essenziale che vi è tra il rapporto di affitto e il rapporto associativo di mezzadria, sia anche per la diversa funzione che la proprietà esercita nei due contratti. Il locatore percepisce la pura rendita fondiaria, mentre il concedente a mezzadria è un vero e proprio imprenditore agricolo.

Da tempo ormai si sostiene che nel mondo moderno, in cui tanto difficile è l'economia agricola, la rendita fondiaria sia destinata a ridursi progressivamente a favore dell'impresa agricola. Tale principio, considerato con una certa prudenza, risponde in senso concreto ad una necessità economica, purtroppo non contingente, e, in senso finalistico, ad una realtà sociale in lento divenire;

ma, a parte ciò, sembra evidente che in una legge che si intitola, e non a caso, « disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo dell'impresa agricola », non si possa riserbare identico trattamento alla proprietà affittata e all'impresa del concedente a mezzadria.

Eppure nei vari progetti di legge sui contratti agrari si è troppo spesso dimenticato che il concedente a mezzadria esercita direttamente un'impresa agricola, che egli, oltre alla terra, immette almeno in gran parte le scorte vive e morte, tutto il capitale circolante, e presta la sua personale direzione, sia dal punto di vista tecnico che da quello amministrativo.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza.* Il droghiere non fa il direttore d'azienda.

AIMI. Né si obietti, onorevole Sampietro, che vi sono dei proprietari a mezzadria assenteisti che non si occupano del podere, perché ciò avviene ben raramente ed in tal caso essi hanno pagato e pagano a duro prezzo il loro assenteismo. Parliamo invece della generalità dei concedenti che si dedicano alla effettiva conduzione dei loro poderi, assolvendo integralmente al loro compito di imprenditori agricoli.

MICELI. La maggioranza!

AIMI. Chi viene dal nord, onorevole collega, vede da chi è diretta la mezzadria, perché, se la mezzadria fosse abbandonata, non darebbe i risultati economici che dà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE D'ONOFRIO

AIMI. Si tratta di una classe tra le più benemerite della nostra agricoltura, che non può e non deve essere eliminata con la facilità voluta da taluno.

Comunque, se riconosciamo che il concedente è un imprenditore agricolo che svolge una funzione produttiva utile alla società, non dobbiamo mortificarlo eccessivamente con norme come quella della giusta causa permanente, che non trova, come abbiamo visto, alcuna giustificazione. E se tale principio venisse accolto per altri tipi di contratto diversi dalla mezzadria, non per ciò diverrebbe ammissibile nella mezzadria.

Ma a parte questo maggior riguardo dovuto all'impresa del concedente, la giusta causa permanente non potrebbe essere accolta per la particolare natura dell'istituto. Non si dimentichi infatti – e troppo lo si è dimenticato – che si tratta di un contratto associativo, di un contratto cioé stipulato *intuitu personae*, in cui sono necessarie, anzi indispensabili, la mutua fiducia e la mutua collaborazione. La mezzadria è feconda – come ho già detto – finché si mantengono intatti i presupposti che l'hanno fatta sorgere; diviene infeconda e dannosa alla produzione quando vengono a mancare tali presupposti e cade la fiducia e la collaborazione.

Ecco perché è impossibile consentire alla introduzione della giusta causa permanente nella mezzadria, così come sarebbe assurdo e *contra legem* un rapporto sociale perpetuo o la perpetuità di qualsiasi rapporto fiduciario.

Ed è assurdo voler fissare una durata perpetua del rapporto. Difatti, la legge non può imporre la concordia a due coniugi e non può certo imporla nella mezzadria. Proprio voi comunisti che siete fautori del divorzio, volete impedirlo nella mezzadria ai danni di una sola delle parti.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza.* Abbiamo detto che siamo con la Chiesa per i contratti.

AIMI. Abbiamo imparato cosa avete fatto con la Chiesa. Lo avete imparato da pochi mesi anche voi socialisti cosa hanno fatto i comunisti con la Chiesa e con tutto il resto.

Voi stessi vi rendete benissimo conto di quanto ciò significhi, ma lo volete per mettere un cuneo profondo in un contratto che vi disturba perché vi impedisce quella proletarizzazione delle campagne che è il fine vero della vostra azione politica.

MICELI. Dipende da voi, perché li mandate via e li riducete a proletari.

AIMI. Non solo la natura associativa del rapporto non consente l'accoglimento della giusta causa permanente, ma – aggiungo, senza tema di essere efficacemente smentito – che anche la durata di 15 anni fissata dal disegno di legge governativo è per la mezzadria eccessiva ed inutilmente dannosa. E ciò non perché io pensi che il contratto in pratica non possa durare anche più a lungo, ma perché in 15 anni è assai facile che si verifichino dei fatti che rendano dannosa la prosecuzione del rapporto.

Non sto qui ad esemplificare quali e quante sono le cause che possono turbare l'equilibrio primitivo del contratto di mezzadria, ma è chiaro che più lungo è il periodo minimo di durata e più facile è che si verifichino tali fatti e più gravi ne divengano i danni dal punto di vista economico e sociale.

Aggiungerei anche che se si tiene conto della natura associativa del rapporto, vi è

notevole sproporzione tra la durata minima di 15 anni fissata per la mezzadria e quella fissata per l'affitto in 18 anni. E sproporzione vi è anche se si considera l'innovazione che questa legge apporta alla tradizione ed alla prassi contrattuale esistente fino al 1940.

Difatti, mentre il contratto di mezzadria è, nel codice civile vigente (ed è sempre stato di fatto), un contratto a tempo indeterminato con facoltà di disdetta annuale, il contratto di affitto a coltivatore diretto secondo gli accordi economici collettivi dell'epoca fascista e secondo i capitolati provinciali che erano in vigore in molte regioni d'Italia prima della guerra, aveva una durata almeno sessennale e comunque tale era la norma vigente nella stragrande generalità dei casi.

Ora, mentre nell'affitto a coltivatore diretto si passa da 6 a 18 anni, nel contratto di mezzadria si passa addirittura da 1 a 15 anni.

La sproporzione è ancora più evidente sotto il profilo del pregiudizio che ne possono subire le parti. È invero assai meno grave, sia dal punto di vista economico che da quello morale, il pregiudizio che subisce un proprietario con beni affittati se l'affitto si prolunga nel tempo, anche se si tratta di un cattivo affittuario, perché ciò può portargli come unico pregiudizio quello del peggioramento delle condizioni del podere una volta che, come è previsto in questo disegno di legge, il canone è sottratto alla libera contrattazione.

Nella mezzadria le conseguenze sono invece assai più serie. Infatti i cattivi rapporti tra le parti portano necessariamente ad una sensibile diminuzione del reddito.

Per comprendere ciò, basta considerare il problema della direzione tecnica dell'azienda. L'affittuario è il direttore tecnico della propria azienda, che conduce in affitto, ed egli – vada o no d'accordo col proprietario – la conduce come meglio crede. Nella mezzadria, invece, il direttore tecnico e amministrativo è il proprietario, al quale necessita nel modo più assoluto la continua e piena collaborazione del mezzadro.

Ma vi è anche qui il solito problema degli investimenti produttivi. Saranno molti i casi in cui il concedente, non potendo sciogliere un rapporto di mezzadria che gli è divenuto intollerabile, dopo aver tentato i mezzi di giusta causa consentiti dalla legge, attenderà supinamente e passivamente che si giunga alla fine del termine contrattuale limitandosi ad investire sul podere, *obtorto collo*, la quota di miglioramenti fissata dalla legge. Non è chi non veda come tutto ciò finirà per arrecare grave danno anche alla produzione.

Per concludere su questo punto, penso che sarebbe stato più opportuno contenere in un termine più breve – al massimo di 9 anni – la durata minima senza disdetta del contratto di mezzadria. Né si sarebbe avuto in tal modo pregiudizio per il mezzadro. Anche qui è bene far rilevare la sensibile differenza che esiste tra affitto e mezzadria. Nel confronto, a prima vista, il più debole può sembrare il mezzadro. In realtà, chi è più facilmente soggetto ad efficaci pressioni economiche è invece l'affittuario, il quale, di conseguenza, dovrebbe avere più efficace tutela. Infatti, in realtà, l'affittuario vede sempre in giuoco e in possibile discussione un elemento di notevole peso, quale è il canone di affitto. La nuova legge stabilisce che venga determinato in modo rigido e quindi invalicabile; ma proprio in conseguenza di ciò alla prima occasione l'affittuario può essere soggetto ad esborsi notevoli extra canone, a quei pesanti « sottobanco » che sono già in uso, se vuole entrare o rimanere nel podere.

Per il mezzadro, invece, le questioni economiche che possono venire in discussione col concedente sono sempre di pochissimo rilievo (3 per cento, appendici, oneri vari) e comunque tali da non arrecargli un sensibile pregiudizio economico. Né si è mai sentito dire da nessuno che i mezzadri paghino un sottobanco per entrare nei poderi, tanto più che oggi la congiuntura contrattuale si è nettamente capovolta: mentre vi è ancora fame di terra per gli affittuari coltivatori diretti, non vi è più fame di terra per i mezzadri; se mai, vi è proprio il contrario: cioè la fame di mezzadri, dato il numero rilevante dei poderi vuoti, non solo in montagna ed in collina, ma anche in pianura.

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Ma perché? Perché non vi possono più campare! Bisogna dare da mangiare a questa gente!

AIMI. Non bastano queste affermazioni categoriche, onorevole Sampietro. Occorre ragionare con obiettività. Quando un podere viene abbandonato da un mezzadro perché non ne ritrae più un reddito sufficiente, non ne subisce un danno soltanto il mezzadro, il quale anzi spesso non ne subisce alcuno. Infatti, i mezzadri che hanno lasciato vuoti i numerosi poderi di montagna e di collina in provincia di Parma non sono andati a far la fame, ma sono andati in pianura a sostituire altri mezzadri che hanno cambiato mestiere e sono andati a star meglio. Io mi

augurerei, nell'interesse di tutti i mezzadri, che fosse sempre così. Ma il danno reale non è dei mezzadri, che non ne subiscono alcuno, ma è dei proprietari e della produzione. Bisogna avere un po' di obiettività quando si discute, onorevole Sampietro, e non basta lanciare frasi, tanto per lanciarle.

MICELI. Di quali mezzadri parla lei? Di quelli dell'onorevole Gatto o degli altri?

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Ma vi sono due milioni e mezzo di disoccupati nel paese! Come possono i mezzadri abbandonare i fondi per andare a star meglio?

AIMI. Questi due milioni e mezzo di disoccupati non vanno certo a fare i mezzadri.

Ragionando di questi problemi occorre tener conto del fatto che la congiuntura della mezzadria si è capovolta e che, quindi, non vi è motivo alcuno per fissare una durata eterna del rapporto, durata eterna che, come ho cercato di dimostrare, è soltanto inutile e dannosa.

Voglio accennare all'altro punto (il secondo dei tre punti di cui ho parlato) in cui i due progetti, quello dell'onorevole Sampietro e quello governativo, divergono: ed è il motivo di giusta causa per la sola mezzadria.

Alla lettera *i*) dell'articolo 8 si è introdotto per la sola mezzadria un nuovo motivo di giusta causa e precisamente la possibilità di fare cessare la proroga del contratto nel caso di vendita del podere. Questa norma è stata circondata nel progetto governativo di tali e tante garanzie, che nessuno può dubitare che se ne potrà fare uso soltanto in caso di effettiva vendita del fondo. Tale motivo di giusta causa è stato introdotto perché, essendo la mezzadria un rapporto associativo, è naturale che il contratto venga a cessare quando muti la persona del concedente, cioè una delle parti che hanno fatto sorgere il rapporto associativo.

Di fronte a tale norma che gli stessi relatori di minoranza non sanno come controbattere (infatti si limitano ad affermare che si tratta di un altro arbitrio introdotto nella legge) sta quella che riconosce al mezzadro la facoltà di esercitare il diritto di prelazione nel caso di vendita del fondo. La cessazione della proroga verrà infatti ad essere ovviata appunto dall'esercizio del diritto di prelazione che questa legge ha introdotto a favore dei mezzadri, degli affittuari e dei coloni, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico. A questo proposito, mi auguro che il Governo insista nel suo testo che la Commissione non ha potuto prendere in esame; il testo governativo regola infatti il diritto di prelazione con maggior cautela, in modo cioè di non far conoscere inutilmente il prezzo di vendita del podere nell'ipotesi in cui il mezzadro, l'affittuario o il colono, non intendano realmente esercitare il diritto che la legge loro riconosce.

Sempre sul diritto di prelazione, desidero ricordare la relazione dell'onorevole Daniele, relazione indubbiamente brillante ed acuta ma che talvolta, come in questo caso, non sembra completamente conseguente. Infatti l'onorevole Daniele si dichiara favorevole in linea teorica alla concessione di un diritto di prelazione e dice: « Bisogna pure tener conto delle continue evoluzioni del concetto di proprietà della terra nè si può trascurare di considerare i rapporti, non soltanto economici, ma anche ed anzi specialmente effettivi che si vengono a stabilire tra la terra stessa e chi, pur non avendo la proprietà, da lungo tempo l'ha resa feconda con il proprio sacrificio e il proprio lavoro »; ma poi lo stesso onorevole Daniele trova mille argomenti per concludere che la norma del disegno di legge é inaccettabile e finisce per proporre un suo articolo che, se accolto, avrebbe come unico e reale risultato quello di far sorgere delle liti senza garantire in alcun modo l'effettivo esercizio del diritto di prelazione.

La norma contenuta nel disegno di legge governativo non deve suscitare allarmi ingiustificati. Infatti il meccanismo previsto dalla norma diverrà operante solo nel caso in cui la controparte - mezzadro, affittuario o colono - voglia effettivamente acquistare il podere. In questo caso le cose si potranno svolgere senza alcun pregiudizio per le parti se queste vorranno svolgere trattative dirette. Il proprietario ricorrerà alle notifiche previste nella seconda parte dell'articolo, soltanto se le trattative falliranno e la controparte insisterà nella sua richiesta.

Il principio, d'altronde, è innegabilmente giusto: è capitato proprio a me, nell'esercizio della mia professione, il caso di un podere affittato venduto ad un coltivatore diretto colla legge per la piccola proprietà contadina. Il podere era affittato da 30 anni ad un coltivatore diretto che in forza della legge per la piccola proprietà contadina ha dovuto lasciarlo libero in meno di un anno. L'affittuario escomiato ha dovuto così acquistare un altro podere in luogo di quello cui era affezionato e che aveva fecondato con il suo lavoro.

Si dirà che sono ipotesi rare, ma in realtà sono meno rare di quanto si creda.

Il terzo punto in cui le due proposte di legge diversificano è quello delle norme transitorie.

Le norme principali sono: quelle del quarto comma dell'articolo 65, che concede la libertà di disdetta alla scadenza della sesta annata agraria per i contratti che sono stati prorogati con la legge del 1940, oppure alla scadenza dell'ottava annata per i contratti successivi; l'altra del quinto comma dello stesso articolo ove si stabilisce che i nuovi motivi di giusta causa possono essere fatti valere alle scadenze, rispettivamente. della terza e della quarta annata agraria, a seconda delle due ipotesi considerate; fino a tal momento si possono far valere i motivi di giusta causa attualmente vigenti in base alla legge del 1952.

Nelle norme transitorie si è, a mio avviso, fatto ancora una volta, ed in modo più sensibile che altrove, l'errore di trattare allo stesso modo tutti e tre i tipi di contratti agrari, e ciò senza giustificazione né tecnica, né economica, né sociale.

Non si vede perché in sede transitoria si debba dare la stessa durata ad un contratto che ha un ciclo contrattuale di tre anni e ad uno che l'ha invece di sei, e ad un contratto che ha la durata minima di quindici anni ed uno che l'ha di diciotto anni. E non si vede soprattutto perché per l'affitto in sede transitoria si fissi una durata di sei o di otto anni, che è all'incirca pari alla durata normale *ante legem*, mentre per la mezzadria si è fissato un periodo che è sei o otto volte maggiore. Si è così giunti ad una regolamentazione non equilibrata, e giustamente gli affittuari lamentano la disparità di trattamento che è stata fatta a favore dei mezzadri.

A mio giudizio, sono incomprensibili le lagnanze degli affittuari per il quarto comma dell'articolo 65: essi temono infatti di essere soggetti a esborsi di sottobanco allo scadere della sesta e dell'ottava annata agraria quando il locatore sarà libero di disdettarli. È possibile che l'inconveniente si verifichi effettivamente in qualche caso, ma è pur vero che in una legge come questa, occorre tener conto anche di numerosi altri fattori.

Non si poteva, a mio avviso, all'entrata in vigore di una legge che blocca, e per ben diciotto anni, i contratti (taluni e non pochi dei quali risalgono a 20-30 anni fa) non tener conto della necessità sociale ed economica di permettere un assestamento delle aziende agricole.

Assestamento necessario in tutti i sensi e certamente benefico, a parte la possibile conseguenza cui abbiamo sopra accennato.

Vi sono contratti di affitto che sono stati stipulati molti anni fa per motivi contingenti ed ormai sorpassati, vi sono proprietari che attendono lo sblocco per sistemare in modo diverso le loro aziende, e cioè o per condurre direttamente o a mezzadria o per raggrupparle o frazionarle diversamente.

Vi sono affitti di poderi la cui proprietà si è frazionata tra vari titolari mentre l'affitto continua; vi sono situazioni varie create dalla legge sulla piccola proprietà contadina, come quella di affitti che continuano per una sola parte del podere senza casa colonica; vi sono anche nel nord affitti di aziende minime, inferiori alla minima unità culturale, vi sono piccolissimi affitti che non si capisce se siano urbani o rustici.

E i casi e le ipotesi potrebbero essere numerosissimi, e la legge non può rimanere sorda di fronte a tali necessità.

Ma vi è poi anche un notevole interesse degli affittuari, di quelli attivi e capaci che aspirano ad un fondo migliore, mentre ci sono anche i nuovi aspiranti affittuari che desiderano sistemarsi al posto di altri.

Di fronte a questo assieme di situazioni, se si vuol essere obiettivi, si deve riconoscere che il pericolo che taluni affittuari possano essere costretti una volta tanto a pagare un sottobanco, è largamente compensato dai vantaggi che ne deriveranno da un lato agli affittuari e dall'altro alla produzione a seguito di una migliore sistemazione dei poderi.

MICELI. Ella fa l'avvocato della «Confida» di Parma.

AIMI. Non sono mai stato avvocato della «Confida». Anzi nell'esercizio della mia professione ho trattato molte vertenze agrarie sempre in difesa degli affittuari e dei mezzadri. Se le cose stessero diversamente non avrei alcun motivo per tacerlo, perché l'avvocato difende le cause di tutti, senza discriminazioni pregiudiziali.

I nostri affittuari non dimentichino che la maggior parte di essi ha già usufruito del blocco da almeno 17 anni, cui se ne aggiungeranno altri sei come minimo, dopo di che comincerà un altro periodo di ben 18 anni.

Per la mezzadria il discorso è ancor più facile, perché qui non esistono né sottobanchi né la fame di terra.

Lo sblocco servirà anche qui agli stessi scopi che abbiamo visto per l'affitto, senza però che esista inconveniente alcuno.

Nella mezzadria, d'altronde, le situazioni bloccate contro la volontà del concedente (data la mancanza di interesse economico per entrambe le parti di far continuare per forza un rapporto associativo) non sono moltissime.

Ma le situazioni sono più gravi: sono quelle in cui il mezzadro vuole rimanere sul podere soltanto per motivi politici, anzi, per spirito di lotta di classe.

Vi sono delle situazioni, specie nella provincia di Modena, che si sono create durante il periodo della guerra di liberazione, di eccezionale gravità.

In tali casi, alla collaborazione ed alla mutua fiducia è subentrata non solo la lotta di classe, ma l'odio tra le parti, e si è arrivati al proprietario che non va più nel podere perché non vi può più andare, e si arriva alla divisione dei prodotti coll'assistenza della forza pubblica: si arriva, cioè, a delle situazioni che non possono essere tollerate da nessuno.

Per fortuna sono casi rarissimi (nella provincia di Parma, mi risulta che non ve ne siano), ma il buon senso dice che occorre provvedere.

È certo comunque che anche allo scadere del sesto e dell'ottavo anno, per la mezzadria le disdette saranno in numero limitatissimo, proprio per la mancanza di un interesse economico delle parti.

Ma lo sblocco favorirà anche i mezzadri, i quali da tempo attendono la possibilità di sistemarsi meglio, di trovare un podere migliore e più adatto alla loro famiglia.

Gli affittuari, poi, lamentano soprattutto la possibilità riconosciuta nel quinto comma dell'articolo 5, di agire anticipatamente per i nuovi motivi di giusta causa allo scadere della terza o della quarta annata agraria.

Essi paventano infatti il nuovo motivo di giusta causa per il cambiamento di conduzione del podere, sapendo che taluno di loro dovrà lasciare per tal motivo il fondo e sapendo soprattutto che tale motivo di giusta casusa sarà un mezzo che i proprietari useranno per far sborsare loro delle concessioni extra canone.

Le loro critiche mi sembrano fondate. anche se in quest'aula, da parte dei colleghi di sinistra, si siano sentiti pochi accenni a questo grave inconveniente. Le loro critiche, dicevo, mi sembrano fondate, dato che non si vede perché i nuovi motivi di giusta causa si debbano far valere prima della scadenza contrattuale di sei anni.

Penso quindi che la norma dovrebbe essere soppressa: in tal modo tutti gli affittuari avranno la reale garanzia di poter rimanere sul podere per sei anni, alla quale scadenza per i contratti anteriori al 1940 si verificherà la libertà di disdetta, per quelli successivi al 1940 si farà valere la giusta causa.

La norma può essere abolita senza conseguenze, anche perché (se non vado errato) per la mezzadria è superflua, dato che secondo l'articolo 7 la giusta causa opera già dopo tre anni: anzi per la mezzadria, per i contratti posteriori al 1940, attraverso tale norma transitoria si viene a ritardare di un anno la possibilità di agire per giusta causa.

Debbo, e ho finito, parlare di alcuni inconvenienti tecnici della legge.

Per quanto concerne il diritto di prelazione già ho detto che mi auguro che il Governo voglia presentare come emendamento il proprio articolo sul diritto di prelazione.

Per quanto concerne l'articolo 20 relativo all'equo canone, mi permetto di associarmi alle affermazioni già fatte dalla Commissione di giustizia e qui ripetute dal collega Breganze circa la opportunità di abolire l'ultima parte del secondo comma, ove si richiamano i criteri di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505: tale richiamo appare, a dire il vero, fuori luogo, sia perché l'articolo 3 della legge del 1950 non indica per nulla dei criteri, ma stabilisce la riduzione del 30 per cento del prezzo dei canoni fissati in cereali, sia perché tale richiamo non ha alcuna ragione di essere.

Infatti, le commissioni fissano l'equo canone in un certo quantitativo dei principali prodotti del fondo attraverso i criteri stabiliti dalla legge. Non si vede, quindi, come si possa tener conto di una riduzione di prezzo che è fuori dal procedimento di fissazione dell'equo canone e che era prevista per l'ipotesi di canone liberamente stipulato.

Per quanto concerne l'articolo 36, sulla mezzadria, relativo alla divisione dei prodotti, mi auguro che il Governo voglia proporre come emendamento il testo integrale dell'articolo 38 del disegno di legge, che è più completo e tecnicamente più perfetto.

Per l'articolo 39, sul libretto colonico, condivido l'opinione espressa dalla Commissione di giustizia, e mi riservo di proporre degli emendamenti al fine di rendere operante l'obbligo di tenere il libretto colonico sancito da tale articolo.

L'ultimo comma dell'articolo 41, se non deve divenire soltanto una fonte di liti, deve, a mio avviso, essere chiarito, indicando i modi attraverso i quali si esercita la preferenza a

favore del mezzadro nel caso di affitto del podere.

Analoga osservazione debbo fare a proposito dell'articolo 40 sulla conversione in affitto della mezzadria.

Anche per l'articolo 53, sulle garanzie ipotecarie per i crediti di miglioria, aderisco alle critiche della Commissione di giustizia e che già altri, gli onorevoli Breganze e Fumagalli, hanno ripetuto in questa discussione. Penso che sia senza dubbio più accettabile e tecnicamente migliore la formula dell'articolo 58 della proposta Sampietro, che venne già approvata dalla Camera.

L'articolo 66 aggiunto dalla Commissione e relativo alla durata transitoria degli affitti ad affittuario conduttore, risente della formulazione affrettata che se ne è fatta in Commissione. La formula è tale da far sorgere facilmente controversie, mentre la distinzione fra contratti stipulati per la prima volta prima o dopo il 1952-53, può creare delle notevoli ingiustizie e difficoltà in sede di applicazione. Mi pare che la migliore soluzione sia quella di abolire tale distinzione, statuendo che tutti i contratti, salvo la eventuale maggiore durata contrattuale, avranno termine alla scadenza della seconda annata agraria successiva alla entrata in vigore della presente legge.

Sulle disposizioni processuali è senz'altro da approvare l'abolizione delle sezioni specializzate. Ma, sorgono dubbi assai gravi circa la opportunità di avere affidato al pretore tutte le controversie all'infuori di quelle per affitto a conduttore. Perché si possa approvare una norma siffatta, occorre avere la garanzia che prima della entrata in vigore della legge, tutte le preture vengono coperte con magistrati di una certa esperienza e che le preture rurali e quelle attualmente più gravate di lavoro, possano avere a disposizione il numero di magistrati indispensabile. Se così non sarà, la legge diverrà praticamente inoperante (sia per l'equo canone che per le disdette) ed avremo raggiunto il risultato di peggiorare la situazione esistente.

Se non si può avere tale garanzia è assai meglio affidarsi alla competenza ordinaria che ha per lo meno il pregio di distribuire l'onere tra pretura, tribunale e corte d'appello, fermo restando il rito del lavoro.

Per quanto concerne il quarto comma dell'articolo 68, relativo alla esecutorietà delle sentenze di primo grado, ritengo necessario mantenere il testo approvato dalla Commissione, che senza stabilire una indiscriminata esecutorietà che potrebbe portare a gravi conseguenze e che comunque costituirebbe istituto di assoluta novità, permette al giudice di concedere la provvisoria esecuzione della sentenza anche fuori dai casi stabiliti dall'articolo 282 del codice di procedura civile, quando sia richiesto dalle circostanze.

Sono ormai giunto al termine di questo mio intervento, e mentre mi riservo di intervenire, se del caso, su taluni articoli anche in sede di emendamenti, prima di concludere desidero riaffermare che, per quanto concerne il punto fondamentale di questa discussione, ritengo di aver esaurientemente dimostrato che l'accoglimento della giusta causa permanente creerebbe notevole danno senza nessuna sostanziale contropartita. Mi sento perfettamente tranquillo nel respingere le contrarie pretese, anche perché so che la giusta causa permanente non è per nulla al centro delle reali aspirazioni degli affittuari e dei mezzadri. Essi aspirano invece alla realizzazione proprio di quei postulati che questa legge garantisce, cioé gli affittuari reclamano la effettiva applicazione dell'equo canone che fino a oggi per ragioni ben note, cioé in sostanza per i difetti della legislazione precedente, ha avuto applicazione discontinua nelle varie regioni del nostro paese, e reclamano che venga posto termine all'attuale stato di incertezza derivante dalla provvisorietà della situazione attuale. Gli affittuari, salvo che per le norme transitorie, sono certamente paghi di quello che hanno ottenuto, cioé l'equo canone, la certezza contrattuale e una lunghissima durata; essi hanno conseguito tutte le loro rivendicazioni e mi sembra assurdo che si venga qui a dire che questo disegno di legge costituisce un passo indietro. Essi hanno ottenuto una lunghissima stabilità sul podere; la giusta causa permanente non offre nessun vantaggio né agli affittuari né ai mezzadri. Questa è la realtà.

MICELI. Di quali affittuari parla?

AIMI. Di tutti gli affittuari, che conosco benissimo.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, non interrompa. Parlerà quando verrà il suo turno.

AIMI. I mezzadri hanno ottenuto una lunghissima stabilità sul podere, il riconoscimento in via definitiva del 53 per cento, del diritto di prelazione, la divisione in natura dei prodotti, l'accreditamento separato della loro quota di prezzo sui prodotti conferiti in comune ad aziende di trasformazione, hanno ottenuto il diritto di essere preferiti come affittuari nel caso di affitto

del podere; in sostanza tutte le loro rivendicazioni sono state accolte.

Essi dopo l'approvazione di questa legge potranno dedicarsi tranquillamente al loro lavoro in piena collaborazione con il concedente dal quale non li divide più alcuna controversia. D'altro canto è bene riaffermare, una volta tanto anche qui, che il mezzadro anche quando vota comunista (e lo fa più che altro nella segreta speranza che la promessa: la terra ai contadini, possa effettivamente realizzarsi per opera dei comunisti) è per sua essenziale natura contrario alla lotta di classe, e lo ha dimostrato chiaramente con i fatti In molte regioni d'Italia e nella mia provincia di Parma, ad esempio, quando si faceva tanto clamore propagandistico sulla stampa e anche in Parlamento a proposito di scioperi e di agitazioni dei mezzadri, in campagna nessuno se ne accorgeva e lo si apprendeva soltanto dai giornali.

MICELI. E di che si lagna?

AIMI. Non mi lagno dei mezzadri. È mezz'ora che parlo dei buoni mezzadri. Mi lagno di voi che volete farli diventare cattivi per forza!

I buoni mezzadri, che sono la maggioranza, sanno che la cosa più importante per loro è avere dei buoni concedenti, cioè di quelli che dirigono effettivamente l'azienda profondendovi le loro attività e i loro capitali. I mezzadri saranno certamente più che sodisfatti di quello che questa legge realizza in loro favore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi corre anche l'obbligo di dire chiaramente il mio pensiero e il mio giudizio complessivo su questo disegno di legge. Mi auguro che questa legge, che pur ha notevoli difetti, forse inevitabili data la difficoltà della materia ed il suo operare su situazioni e su rapporti così diversi, e data soprattutto l'impostazione essenzialmente politica che da più parti si è voluto dare al problema, spesso dimentichi delle leggi della economia e della realtà sociale, mi auguro, dicevo, che questa legge possa trovare l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento, per porre la parola fine a questa troppo lunga ed agitata e forse mal condotta traversia dei contratti agrari.

Si dice che il disegno di legge è l'effetto di un compromesso governativo e che quindi ha tutti i difetti (e perché non anche i pregi?) dei compromessi.

Ma vorrei dire forse con maggiore sincerità che il disegno di legge è soprattutto l'effetto di un ripensamento di soluzioni accettate e sostenute precedentemente e che quindi ha i difetti di tutti i ripensamenti.

Si era data al problema una impostazione troppo politica sotto un certo profilo, e comunque una impostazione che oggi è in gran parte sorpassata dalla realtà sociale (perché meno acceso è oggi il contrasto tra le parti) e soprattutto dalla realtà economica in netta trasformazione.

Mi richiamo soltanto per accenni, ché il discorso meriterebbe ben altro sviluppo, alla fuga dalla terra dei coltivatori, siano essi coltivatori diretti (anche proprietari delle terre più povere) o mezzadri; mi richiamo al piano Vanoni che tale abbandono, per le terre più povere ed in ogni caso inadatte alla coltura agraria, a ragione persegue; mi richiamo al mercato comune europeo che si sta avvicinando a gran passi preannunciando radicali necessari mutamenti di fondo ai nostri ordinamenti produttivi.

Sicché anche per tale mutamento della situazione, parte in atto e parte programmaticamente preannunciata, è e sarebbe colpevole cristallizzare oltre certi limiti i rapporti in agricoltura, mettere troppi ostacoli alla circolazione della terra ed al divenire contrattuale, frapporre troppi ostacoli agli investimenti.

Queste, e non l'accordo governativo, che non può di per se stesso avere efficacia permanente, sono le profonde ragioni del ripensamento del partito di maggioranza che ha dato luogo (a parte l'atteggiamento del Senato) al progetto Gozzi e poi ai successivi compromessi governativi.

Ed il ripensamento ha dato i frutti che poteva dare; non era facile mutare rotta e per taluno poteva essere assai difficile ed allora per uscirne si è adottato il sistema di una durata minima contrattuale molto lunga che va oltre (mi si permetta di dirlo) ad ogni normale previsione, specie per i rapporti associativi ed in particolare per il contratto di mezzadria.

Non si è avuta la volontà di dare alla mezzadria una sistemazione a parte, svincolata da quella per l'affitto, studiando una soluzione differenziata per i vari tipi di mezzadria e per le varie situazioni regionali che andasse incontro alle aspirazioni dei mezzadri, salvando l'essenza associativa del rapporto e dando una regolamentazione elastica in conformità appunto alla sua delicata natura associativa; si è creduto di risolvere tutto attraverso una lunghissima durata che, come ho già detto, non può risolvere i problemi.

Sta qui il mio dissenso da questo disegno di legge, che pur rappresenta da tanti punti di vista un importante traguardo per l'elevazione dei rapporti sociali in agricoltura e per la creazione di migliori condizioni per un graduale accesso alla proprietà della terra.

Mi auguro (ma temo non sarà possibile) che la durata minima dei contratti di mezzadria venga ridotta almeno a nove anni, rinnovabili in mancanza di disdetta, libera, s'intende.

Se ciò non sarà possibile (ma sarebbe un errore di cui si pagherebbero le conseguenze), voterò ugualmente a favore della legge perché (e l'ho già detto più volte) è assolutamente necessario uscire dalla situazione provvisoria e di semiparalisi in cui ci troviamo dal 1940, cioè da 17 anni. È vero che l'agricoltura italiana ha progredito ugualmente, ma nonostante le provvidenze legislative vi è stato un rallentamento degli investimenti produttivi e la nostra agricoltura non ha fatto il balzo in avanti che poteva e doveva fare.

Questa legge sarà certamente accolta come un castigo dalla maggior parte se non dalla totalità dei proprietari, siano essi locatori o concedenti: essi, vi vedranno soltanto una ingiusta limitazione dei loro diritti: ora la irritazione può essere comprensibile e giustificata, perché nessuno al mondo può accogliere con sodisfazione o con indifferenza una sensibile limitazione dei suoi diritti. Ma essi devono rendersi conto della realtà: da un lato i tempi sono mutati, ed il lavoro deve avere ed avrà sempre...

MICELI. Voi ci avete contribuito molto!

AIMI. Ma io parlo del lavoro libero, non di quello diretto dai carri armati, che è il lavoro che interessa a voi.

MICELI. Non sia insofferente... (*Commenti a sinistra*).

AIMI. Ma, dicevo, se la loro irritazione può essere comprensibile e giustificata, essi debbono rendersi conto della realtà: da un lato i tempi sono mutati, ed il lavoro deve avere ed avrà sempre un maggior peso nei rapporti economici e produttivi, e dall'altro essi debbono considerare che in tante parti del mondo la proprietà privata è stata più o meno violentemente soppressa, ed insieme ad essa sono stati soppressi anche tanti valori non meno importanti.

Con questa legge, invece, la proprietà è ancora garantita, ed anzi si è messa la parola fine ad un problema che in diversa situazione politica poteva avere una soluzione di gran lunga peggiore per la proprietà privata. Certo i sacrifici imposti alla proprietà anche da questa legge non sono lievi, e forse sono superiori al necessario, ma io mi auguro che tali sacrifici non siano vani, cioè mi auguro che, chiudendo questa pagina, si possano troncare per sempre i tentativi di portare la lotta di classe nelle nostre campagne.

La nostra agricoltura ha bisogno della fraterna collaborazione di tutti i suoi operatori. Ed io mi auguro che, specie nei rapporti associativi, torni la piena e feconda collaborazione di un tempo, nello spirito della maggiore dignità che questa legge ha voluto dare ai lavoratori della terra. E sono certo che, passato il primo periodo di scoramento, i proprietari imprenditori agricoli si rimetteranno al lavoro come prima, perché troppo profondo è il loro amore per la terra. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lopardi. Ne ha facoltà.

LOPARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi propongo di essere breve, veramente breve nel mio intervento.

Non prevedevo certamente, nell'ormai lontano 20 maggio 1949, allorché presi la parola a nome del gruppo parlamentare di unità socialista in favore del disegno di legge Segni, per la riforma dei contratti agrari e del conseguente principio della giusta causa permanente, che a distanza di otto anni sarebbe toccato ancora a me di dover parlare sullo stesso argomento, soprattutto in condizioni così diverse e tanto mutate da allora.

Per conto mio, oggi come allora, torno a sostenere lo stesso progetto, la stessa giusta causa permanente: in una parola, quelle stesse postulazioni di principio che rendevano ad un socialista accettabile un disegno di legge il quale, in fondo, non era che una specie di testo unico delle disposizioni e degli accordi già vigenti, malgrado che per parte mia – come per tutti i socialisti – sarebbe stato preferibile che si fosse proceduto ad una regolamentazione dei contratti più sistematica, la quale si fosse inquadrata – più e meglio di quanto non facesse il disegno di legge Segni – nel più vasto problema della riforma agraria in generale e, in particolare, della riforma fondiaria.

Ma se identica è la mia posizione, un vero e proprio rivoluzionamento si è verificato nelle posizioni altrui. Il disegno di legge, che come tale era di iniziativa del Governo e che fu approvato dalla maggioranza governativa del tempo (non molto dissimile da quella di oggi), pur senza subire variazioni di sorta, è diventato una proposta di legge presentata dall'opposizione. L'ono-

revole Segni, che fu l'autore del disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari e dell'introduzione del principio della giusta causa permanente – il solo che, garantendo la stabilità ai contadini sul fondo, desse un contenuto alla legge – è oggi praticamente contro quella che fu la sua creatura e contro quelli che furono i principî da lui sostenuti. I social-democratici che sostennero quel disegno di legge, oggi si apprestano a votare contro la giusta causa permanente e a favore del disegno di legge Colombo, così come si appresta a votare contro la giusta causa permanente quella maggioranza democristiana che allora votò a favore della legge nel testo oggi presentato dalle opposizioni.

Se non vi fosse altro, ciò solo basterebbe a dimostrare l'involuzione che la maggioranza ha subìto dal 1949 ad oggi. Ciò solo basterebbe a condannare quel centrismo che l'onorevole Saragat si affanna ancora a difendere.

Leggevo su *Il giornale d'Italia* del 15 gennaio scorso che il disegno di legge governativo in discussione «è un compromesso, faticosamente raggiunto, tra i gruppi politici partecipanti alla coalizione governativa». Ed è proprio il compremesso elevato a sistema, fra posizioni politiche contrastanti, liberali e socialdemocratiche, che porta alla condanna inevitabile del centrismo, il quale si risolve – esso sì, veramente, onorevole Saragat – in una forma di opportunismo deteriore e deleteria.

Premesso ciò, il mio compito è limitato all'esame dell'aspetto giuridico della materia in discussione, contro la quale sono stati mossi gravi dubbi di illegittimità costituzionale. Già nel lontano 1949 si scomodò, da parte degli agrari, un'insigne giurista quale il compianto professor Filippo Vassalli, perché in nome del diritto e della libera volontà che deve informare ogni contratto, fosse condannato il disegno di legge.

Oggi si torna a parlare – come si legge, ad esempio, nell'articolo intitolato «I patti agrari come strumento di lotta», a firma di Franco Bozzini, su *Il giornale d'Italia* del 15 gennaio scorso – di incostituzionalità, in quanto si invaderebbe la competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e di quelle a statuto normale non ancora costituite; in quanto con il disegno di legge si confischerebbe addirittura il potere di stipula contrattuale collettiva riserbato alle organizzazioni sindacali; si affievolirebbe oltre il limite fissato dalla stessa Costituzione il diritto di proprietà terriera; si configurerebbe un regime giuridico della proprietà fondiaria radicalmente diverso da ogni altro regime che regoli le altre forme di proprietà, creando una disparità soggettiva fra i cittadini.

Fu già detto – e qui giova ripeterlo – che il patto di San Donà di Piave, stipulato nel 1919, dava alla classe mezzadrile garanzie molto più notevoli di quelle del progetto Sampietro-Grifone che noi sosteniamo, senza che nessun cataclisma derivasse all'economia della zona. E, sempre nel 1919, anche in Toscana fu stipulato un patto dello stesso tipo, con cui le quote mezzadrili venivano aumentate e con cui veniva data garanzia di stabilità ai mezzadri; la stessa cosa avvenne nel 1920 con il patto di Bologna. Senonché il fascismo pose nel nulla il patto di San Donà di Piave, il patto toscano e il patto bolognese del 1920.

Ma persino durante il fascismo venne, nel 1928, stipulato un patto toscano-regionale per la mezzadria, nel quale, all'articolo 6, veniva sanzionata quella giusta causa che tanto scalpore desta ed ha destato oggi.

Né dovrò ora ricordare che nelle nazioni dell'Europa occidentale, in Francia, come in Inghilterra, come in Svizzera, parecchi principî oggi trasfusi nel progetto Sampietro-Grifone, sono già da tempo in vigore.

Nel 1925, in Inghilterra, ad opera di un governo conservatore, si stabilì che gli affittuari potessero essere escomiati soltanto quando non avessero coltivato convenientemente il fondo e che la espulsione dovesse essere sottoposta ad un giudizio di merito; per non ricordare una legge del 1923 nella quale si sanzionava l'obbligo di una indennità per l'affittuario che fosse stato allontanato, alla fine del contratto, dal fondo senza giusto motivo. E – citava l'onorevole Segni, proprio l'onorevole Segni, nella seduta del 15 giugno 1949, in questa stessa Assemblea – che tali disposizioni dovettero essere reputate insufficienti, lo dimostra il fatto che nel 1947 un nuovo *bill* del Ministero dell'agricoltura stabilì, all'articolo 31, che ogni disdetta dovesse essere sottoposta al giudizio del Ministero dell'agricoltura e non potesse essere convalidata se non per cattiva conduzione del fondo.

In Francia (dove vi è la possibilità di una libera scelta del terreno da parte dell'affittuario e di una concorrenza, perché è il proprietario che deve andare a cercare l'affittuario e non viceversa, come in Italia) esiste una legge nella quale si osserva il principio della stabilità dell'affittuario sul fondo.

La Svizzera, infine, con una legge federale, valida cioè per tutti i cantoni, ha adot-

tato delle norme che riproducono quelle contenute nelle leggi inglese e francese.

Se così è, e se dal diritto comparato emerge come disposizioni analoghe siano in vigore da tempo in paesi dell'Europa occidentale, appare evidente come non si possa in materia parlare di illegittimità.

Venendo all'accusa specifica di incostituzionalità avanzata contro il progetto di legge in esame, esaminiamo, innanzitutto, brevemente quella secondo cui verrebbe invasa la competenza legislativa delle regioni a statuto speciale. Esaminando il problema per tali regioni munite di apposito statuto, nelle quali il potere legislativo risulta più vasto, va rilevato che lo statuto speciale per la Sardegna stabilisce che la regione ha potestà legislativa in determinate materie, fra le quali l'agricoltura, « in armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica ». Dunque, anche per le regioni ad autonomia speciale opera un vincolo, che condiziona la sfera legislativa non tanto ai principî delle leggi speciali dello Stato ed ai principî dell'ordinamento giuridico generale, quanto, nel campo delle riforme economico-sociali, alle norme fondamentali della Repubblica in questa materia, che è quanto noi andiamo facendo con la discussione e la conseguente approvazione di qnesto progetto di legge.

Né si dica che la dizione dello statuto per la Sicilia sia sostanzialmente diverso, perché parla di vincoli solo « nei limiti delle leggi costituzionali » e « nei limiti della riforma agraria e industriale deliberati dalla Costituente del popolo italiano ». La dizione è diversa, e si spiega considerando il diverso momento in cui fu emanato lo statuto siciliano: quando si attendevano le riforme sociali da parte dell'organo costituente, al quale, in una prima fase, sembrava che dovesse competere anche la realizzazione delle riforme sociali, oltre che la elaborazione della Carta costituzionale.

È evidente che se poi ciò non fu, i detti limiti operano oggi nei confronti del Parlamento, perché il Parlamento è l'avente causa della Costituente; è il Parlamento che succede alla Costituente per la regolamentazione specifica di una materia che solo in via generale dalla Costituzione è stata regolamentata.

Ancora più evidente appare, alla stregua della Carta costituzionale, che le regioni ad autonomia normale sono carenti di potestà normativa, se non esistono i principî fondamentali delle leggi speciali dello Stato, il quale perciò deve emanare, come nella specie, la legge di carattere generale. Ecco perché sorge la necessità che lo Stato adempia al dovere di tradurre la Costituzione in leggi, ad integrare le quali avrà poi diritto di parola la regione.

Per quanto concerne l'ultimo rilievo secondo il quale si affievolirebbe oltre ogni limite fissato dalla Costituzione il diritto di proprietà terriera, è facile rispondere che proprio la Costituzione prevede non solo il diritto di proprietà, ma anche leggi che ne stabiliscono il modo di godimento ed i limiti. E questo principio, contenuto nell'articolo 42, è confermato esplicitamente per l'agricoltura nell'articolo 44.

E vale aggiungere che lo stesso Codice civile del 1942, emanato in pieno regime fascista, stabilisce una serie di norme di limitazione della proprietà più gravi di quelle contenute nella proposta di legge che discutiamo. Basta ricordare gli articoli 836, 838 e 846 del codice civile, oltre alle altre norme che, in vista di interessi collettivi, impediscono la coltivazione del fondo e molti modi di sfruttamento di esso. Ed ancora, in tema di libertà contrattuale, va precisato che, per quanto riguarda la revisione dei patti, la Costituzione stabilisce ancora, all'articolo 44, che occorre attuare « equi rapporti sociali in materia di agricoltura » e che in particolare l'attuazione di questi equi rapporti sociali non sarà realizzabile se non affermando, come ricordava l'onorevole Dominedò (allora relatore dell'originario disegno di legge Segni) nella seduta del 14 giugno 1949, « nei confronti del momento statico della proprietà e del momento dinamico della impresa, i rispettivi vincoli previsti dagli articoli 41 e 42, affinché il lavoro sia ad un tempo chiamato alla più umana remunerazione voluta dall'articolo 36 e ad una più attiva partecipazione al processo produttivo, come all'articolo 46 ».

Dal che deriva che anche la cosiddetta libertà contrattuale va veduta in quello spirito, dovrà e potrà operare in vista di quelle finalità. E cioé il singolo, il cittadino, l'uomo, ha il diritto di libertà contrattuale: ma non esiste libertà se non si assicura la giustizia, ripristinando anzitutto la parità dei contraenti, nei casi come quelli di cui ci occupiamo, nei quali uno di essi sia in condizioni di manifesta inferiorità. Il diritto individuale, in altri termini, deve svolgersi – proprio per la nostra Carta costituzionale – ed attuarsi su un piano sociale. Il singolo (e così la cate-

goria ad esso sovrastante) ha sì libertà di movimento, purché operi, però, in senso umano e sociale.

Esiste una fonte contrattuale del singolo, esistono delle norme di categoria, ma esistono anche norme imperative dello Stato, emanate a garanzia di tutti i consociati, che costituiscono il binario sul quale i singoli e le categorie hanno la vera libertà di movimento, quella consentita dal bene comune.

Ed è chiaro, infine, che se si introducono modificazioni al codice civile, ciò si fa in base ai poteri che il Parlamento ha. Il codice civile è una legge ordinaria, che si può modificare con altra legge ordinaria. È stato modificato a suo tempo per altre materie (come, per esempio, per l'enfiteusi), onde nulla vi è di strano che si modifichi anche per questa. Potrei ancora continuare sull'argomento, ma ritengo di avere – nei limiti consentitimi in questa sede e in un breve intervento – dimostrato come tutte le interessate accuse di illegittimità e di incostituzionalità non abbiano alcuna ragione di esistere.

Per rimanere ancora sul terreno prettamente giuridico, vorrei riferirmi ad alcune norme che nel disegno di legge sono previste e che andrebbero invece modificate. In primo luogo, la competenza per le controversie che in materia dovessero sorgere, per le quali è prevista dal testo della Commissione la competenza del pretore. Orbene, per mille ragioni, fra le quali non ultime quelle relative alla difficoltà per il contadino (e ciò specialmente nell'Italia meridionale) di trovare nel piccolo centro, ove vive ed impera il grosso proprietario terriero, il signorotto, un difensore, e all'imbarazzo in cui potrà trovarsi il pretore (che vive anch'egli nel piccolo centro) nel giudicare la controversia, ritengo sia preferibile conservare la competenza delle sezioni specializzate, la cui compatibilità con le norme costituzionali è stata già molte volte dimostrata e che hanno il vantaggio di contenere nella loro composizione i rappresentanti delle categorie interessate.

E così pure il richiamo alla provvisoria esecutorietà delle sentenze emanate va senz'altro eliminato. È chiaro che – ove ricorrano gli estremi previsti dal codice civile – anche queste sentenze potranno essere dichiarate immediatamente eseguibili. Ma il richiamo espresso, così come contenuto nel testo della Commissione, starebbe a significare soltanto che nella nostra materia la provvisoria esecuzione diventa la norma, mentre la non esecutorietà della sentenza costituirebbe l'eccezione. Ché se, invece, il richiamo espresso, a cui ho accennato, non vuol significare ciò, allora evidentemente esso è superfluo e pertanto va soppresso.

Infine vorrei ancora brevemente parlare, sempre sotto il profilo giuridico, del contratto di mezzadria e specialmente della direzione della mezzadria, che oggi spetta esclusivamente al concedente. È un problema che è stato trattato diffusamente, ma che – a mio avviso – va risolto alla stregua e al lume del diritto. Qual è la natura della mezzadria? Tutti gli autori, dal Crome, al Baudry – Locantinedie, al Carrara (nel suo *Trattato sulla mezzadria*), hanno discusso se quello di mezzadria sia un contratto di locazione, un contratto di società, un contratto *sui generis*, un contratto parziario (come taluni l'hanno chiamato), o un contratto associativo di natura speciale. Tutti affermano che, per quel che appare, esso ha tutti i caratteri della società, ma che società non è per una sola ragione: perché mancherebbe l'*affectio societatis* e perché, di fatto, vi è uno dei soci che dirige e l'altro socio che esegue ed ubbidisce.

Ebbene, a me pare che queste ragioni non possano condurre alla conseguenza che non si debba parlare nella specie di un contratto di società. Innanzi tutto, è a rilevare che gli elementi fisici di un negozio giuridico debbono avere struttura obbiettiva. Ma è evidente che, quando, nel medio evo, il contratto riebbe vita dopo il feudalismo, dopo il monopolio delle terre e dopo la servitù della gleba, nella sua attuazione pratica esso subì l'influsso dei tempi. Si sentì, cioè, la necessità di sancire che uno dei soci avesse la prevalenza sull'altro e quello non poteva non essere che il proprietario della terra, il padrone. Se ci rifacessimo, invece, alle fonti, al diritto romano, potremmo convincerci con facilità che, inizialmente, si trattava di un vero e proprio contratto di società, nel senso più strettamente giuridico della parola. Gaio appunto insegna: « *Partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur* » (« Digesto », 19,2, libro 25, paragrafo 2); mentre Ulpiano recita: « *si in coeunda societate, veluti quum... agrum politori damus in comune quaerendis fructibus* » (« Digesto », 17,2, libro 52, paragrafo 2).

La teoria della società fu accolta da Bartolo di Sassoferrato e da Cuiacio. Tradizionalmente italiana, trovò applicazione nel codice parmense, ed oggi, secondo il presagio del Barassi, torna ad essere affermata. È evidente, perciò, che quanto si vorrebbe affermare essere ostativo a che si possa

assimilare il contratto di mezzadria ad un contratto di società (cioè la prevalenza di un socio sull'altro), è qualcosa che sopravvenne nel medio evo come risultato dei tempi, nei quali il proprietario voleva assolutamente avere preminenza su chi lavorava la terra. Se però noi torniamo al contratto originario, quale appare dalle fonti, dobbiamo ritenere di essere in presenza di un contratto di società vero e proprio e, pertanto, dovremo sancire nella norma da emanare, per lo meno, la condirezione nell'azienda mezzadrile, o, meglio, la partecipazione del mezzadro alla direzione dell'azienda.

A questo punto credo di aver esaurito il compito che mi era stato affidato, di esaminare cioè sotto il profilo del diritto il disegno e le proposte di legge che sono al nostro esame. Ma desidero terminare con qnalche breve considerazione di carattere politico e sostanziale sulla giusta causa permanente, senza la quale il disegno di legge si risolve in una mera lustra, anzi in un danno per gli affittuari e i mezzadri, i quali oggi hanno assicurata la stabilità sul fondo a seguito della proroga a tempo indeterminato, che verrà a cessare con l'entrata in vigore della legge sulla riforma dei patti agrari.

L'onorevole Segni, allora ministro dell'agricoltura, affermava nella seduta della Camera del 15 giugno 1949: « Il punto centrale del progetto è l'articolo 2, quello della giusta causa (che allora era permanente): è questo il fondamento della discussione. Io credo che, eliminato l'articolo 2, nessuno avrebbe sollevato obiezioni; l'avrebbero sollevata, ben inteso, i contadini, perché essi sanno bene praticamente (ed io l'ho sentito parecchie volte da loro) che, senza una garanzia di stabilità, qualunque miglioramento delle loro condizioni economiche noi possiamo sanzionare non è che una vana illusione ».

Queste le affermazioni dell'onorevole Segni, edizione 1949.

Ma che altro significa la soppressione del principio della giusta causa permanente e la sua sostituzione con termini ben determinati e piuttosto brevi, se non la sostanziale soppressione, di fatto, di quell'articolo 2 che proprio l'onorevole Segni riteneva il punto centrale del progetto ?

E qui cade acconcio ricordare anche quanto l'onorevole Segni affermava il 15 giugno 1949 all'inizio del suo intervento come ministro dell'agricoltura: « Non vi è solo il desiderio di mantenere fede ad un impegno preso. Io sono un uomo d'onore, ed è in questo senso, come uomo d'onore, che devo rispondere all'onorevole Viola che gli impegni devono mantenersi. Ma vi è anche la volontà di mantenere fede ad un programma e vi è anche qualche cosa di più, la volontà cioè di mantenere fede proprio ad uno dei principî etico-sociali che noi abbiamo sempre professato, ed è uno di questi principî che finalmente è messo in attuazione ».

Così l'onorevole Segni 1949. Ma quanto lontani sono ormai quei tempi: a distanza di otto anni, il Presidente del Consiglio onorevole Segni sconfessa clamorosamente l'onorevole Segni ministro dell'agricoltura.

Ma noi, che sostenemmo allora il progetto, ancora oggi ci battiamo per quello che esso allora era, per il principio della giusta causa permanente, punto essenziale della riforma dei patti agrari, ed in nome dell'onorevole Segni ministro dell'agricoltura, ci battiamo contro l'onorevole Segni Presidente del Consiglio dei ministri, nella certezza di interpretare le aspirazioni dei contadini, dei mezzadri, dei fittuari del nostro paese, nella speranza di riuscire a far passare nella legge quel principio che da altri è stato abbandonato. E se vi riusciremo, nutriamo l'illusione che il primo a gioirne sarà proprio, malgrado tutto, l'onorevole Segni. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere se, in attesa degli emendamenti alla legge per i profughi, non ritengano di dovere immediatamente intervenire presso il ministro del tesoro, affinché venga messa a disposizione del ministro dell'interno una somma adeguata da assegnare ai profughi italiani provenienti dall'Egitto, le cui miserevoli condizioni di vita suonano offesa all'Italia.

« Gli interroganti prospettano, inoltre, la inderogabile e urgente necessità di provvedere, attraverso i competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al loro collocamento in Italia o all'estero, sottraendoli in tal modo al pericolo di essere attratti nell'orbita dei partiti sovversivi, ove

continuassero a vivere nello stato di miseria morale e materiale a cui il Governo li ha costretti dopo il rimpatrio dall'Egitto.

(3209) « ROBERTI, GRAY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere – in relazione alla risposta scritta resa dal ministro della pubblica istruzione alla interrogazione n. 21850 – in quale stadio si trovi la costruzione di bagni pubblici e di gabinetti di decenza in Fano, dato che il finanziamento di detta costruzione ha costituito la giustificazione addotta per la vendita di area pubblica e per la concessione di altra area pubblica all'A.G.I.P. e dato che la deturpante stazione di servizio dell'A.G.I.P. stessa è ormai pressoché ultimata.

(3210) « CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e della pubblica istruzione, per sapere:

1°) se sono a conoscenza dell'avvenuta abusiva occupazione da parte delle suore dell'ordine delle Paoline di aule scolastiche del liceo-ginnasio « Empedocle » di Agrigento;

2°) quali motivi e quali diritti hanno avanzato nel rifiutare il rilascio dei locali in seguito all'intervento del preside del liceo « Empedocle »;

3°) se sono a conoscenza che, pochi giorni dopo l'avvenuta occupazione, accompagnato dal vice sindaco e dal comandante dei vigili urbani, si è presentato presso il liceo un funzionario qualificatosi come ispettore del demanio, il quale ha proceduto alla requisizione di tutti i locali non occupati dalla scuola, perché non agibili per pericolo di crollo;

4°) se è vero che esiste pericolo e, in questo caso, come si giustifica l'occupazione e l'uso dei locali da parte delle suore.

« Infine, se intendono intervenire per eliminare tale inqualificabile abuso e perché sia ripristinato in tutte le sue parti il diritto di proprietà dello Stato.

(3211) « GIACONE, BERTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per conoscere – in relazione alla risposta scritta alla interrogazione n. 21850 – i motivi per cui ritengono che la città di Fano debba essere fornita di bagni pubblici a cura e spese del comune – e, nella specie, mediante il ricavo dalla vendita di area pubblica e di concessione di altra area pubblica all'A.G.I.P. – quando il preesistente edificio e relativi servizi di proprietà comunale sono stati distrutti per fatti di guerra, per cui la relativa ricostruzione grava, per legge, sullo Stato.

(3212) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dell'interno, in relazione alla risposta alla interrogazione n. 21850, per esprimere, da un lato, la sua meraviglia che i competenti organi di tutela abbiano dato la loro approvazione alla costruzione di una stazione di servizio A.G.I.P. in Fano, con sovrano disprezzo, certamente e quanto meno, dell'estetica urbana, mentre la opinione pubblica cittadina esprime unanime la propria indignazione; e per conoscere quanto sia da ritenersi coerente l'operato dell'amministrazione comunale, la quale deliberava la concessione, in ispregio alle previsioni del piano regolatore dalla stessa amministrazione predisposto, non potendo essere idonea a scagionarla la successiva mancata approvazione in linea tecnica di detto piano.

(3213) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che le case popolari costruite a Terreti, a Trizzino ed in altre località della provincia di Reggio Calabria, a spese dello Stato, sono già dichiarate inabitabili per vizi di costruzione, accertati dai verbali di consistenza redatti dai funzionari dell'Istituto autonomo delle case popolari in seguito ai reclami degli inquilini, i quali sottoposti al pagamento del canone di affitto, debitamente corrisposto, soffrono i disagi insopportabili della inabitabilità delle case locate.

« In caso affermativo quali provvedimenti intenda adottare nei confronti sia delle imprese sia dei collaudatori, responsabili di tali truffe a danno dello Stato.

(3214) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno di perequare le tariffe per il trasporto dei loti a mezzo ferrovia alle tariffe in vigore per gli agrumi. Attualmente, infatti, mentre per gli agrumi viene praticata la tariffa di lire 4.262 per tonnellata fino a 700 chilometri e di lire 5.743 per tonnellata fino a 1.000 chilometri, per i loti – produzione che raggiunge circa 2 milioni di quintali e che interessa prevalentemente, se non esclusivamente, la zona dell'agro nocerino in provin-

cia di Salerno – le tariffe sono rispettivamente di lire 5.123 e lire 6.660.

« È da rilevare, pertanto, che la tariffa del trasporto per ferrovia dei loti, rapportata alla unità chilogramma, risulta superiore al valore stesso del prodotto, il cui prezzo si aggira sulle lire 8 al chilogramma; mentre per gli agrumi, il cui prezzo è notevolmente più elevato, si applica una tariffa preferenziale sensibilmente più bassa per il trasporto a mezzo ferrovia.

« Il maggior costo del trasporto incide, in conseguenza, negativamente sul commercio di un prodotto che già, per la sua deperibilità ed il suo basso prezzo, lascia margini ridottissimi ai produttori ed agli esportatori; e questi, se non saranno apportati i richiesti ritocchi in diminuzione alle tariffe ferroviarie, si vedranno costretti a preferire il sistema degli autotrasporti, potendosi pressoché compensare il maggior costo relativo per tonnellata-chilometro con la maggiore celerità che riduce il rischio del deperimento.

« Il richiesto adeguamento tariffario costituisce provvedimento equitativo in difesa dell'ortofrutticoltura, che è un settore di particolare importanza per l'economia meridionale.

(3215) « DE MARTINO CARMINE ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se il prefetto di Genova nelle sue ispezioni ed inchieste presso il comune di Rapallo – dove è capo gruppo del partito democratico cristiano l'avvocato Maggio, presidente della provincia di Genova – abbia accertato che le licenze di costruzione edilizia venivano rilasciate a firma del « vice sindaco Ponzani », e se abbia constatato o meno la regolarità legale della procedura.

(24482) « LUCIFERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno disporre la costruzione della annunziata caserma nel rione Santa Maria di Potenza, che possa ospitare i vari reparti di polizia di stanza nel capoluogo, attualmente alloggiati in locali disagiati e non adeguati alle funzioni che dovrebbero assolvere.

(24483) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per conoscere se non intendano stanziare nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1957-58 una congrua somma per la costruzione di sedi per gli uffici giudiziari.

« L'interrogante fa presente l'assoluta necessità di un intervento straordinario dello Stato al fine di eliminare l'attuale grave situazione di quei centri d'Italia in cui gli uffici giudiziari sono ancora allogati in sedi non più adeguate allo sviluppo urbano ed economico.

(24484) « ANTONIOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per conoscere se non intendano provvedere alla soluzione dell'annoso inderogabile problema della costruzione di un nuovo palazzo di giustizia in Cosenza.

« L'interrogante fa presente che gli uffici giudiziari esistenti nel suddetto importante capoluogo, che vanta luminose tradizioni, sono assolutamente indecorosi ed inadeguati alle esigenze dei magistrati, avvocati, funzionari e cittadini.

Fa inoltre presente che un nuovo palazzo di giustizia è invocato da ogni parte e che anche recentemente l'assemblea degli avvocati e magistrati di Cosenza ha approvato un vibrato ordine del giorno al Parlamento ed al Governo perché provvedano al più presto.

« L'interrogante sollecita urgenti, adeguate e concrete determinazioni che conducano, nel più breve tempo possibile, alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

(24485) « ANTONIOZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se gli consti che la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, sulla omissione della indicazione della paternità e della maternità, non trovi praticamente applicazione sia presso i pubblici uffici, sia presso i privati (imprese industriali, commerciali, ecc.) e se non ritenga necessario ed urgente oltreché provvedere alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 5 della predetta legge, proporre con apposito disegno di legge sanzioni per gli inadempienti.

(24486) « CAPALOZZA, JACOPONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione del signor Plebani Giuseppe Antonio fu Giovambattista, da Uggiano La Chiesa (Lecce).

« Già in data 29 ottobre 1953 l'interessato fu invitato per essere sottoposto a visita me-

dica presso la commissione medica di Bari; visita che però il Plebani non passò a causa di un certificato mancante.

« Detto certificato fu rimesso immediatamente dopo agli uffici competenti, ma ciò malgrado, e malgrado anche i numerosi esposti del Plebani, il silenzio assoluto ha caratterizzato tale pratica.

(24487) « SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per cui non viene decisa e definita la pratica di pensione del signor Presta Edoardo fu Pantaleo, da Nardò (Lecce), posizione n. 1071902.

« Da lunghi anni il Presta attende ed i suoi numerosi solleciti non hanno mai ricevuto risposta alcuna.

(24488) « SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definizione della annosa pratica di pensione del signor Madonna Michele di Armando, da Lecce.

(24489) « SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se il Poligrafico dello Stato, a proposito dei gravissimi ammanchi di carta recentemente accertati, procedendo al licenziamento degli impiegati non incriminati dall'autorità giudiziaria e del tutto estranei ai gravi reati commessi, si attenga a direttive superiori – non comprensibili e non giustificabili – determinando l'impressione che tali iniziative potrebbero influire sugli accertamenti in corso, e ciò anche perché, fra l'altro, non si è tenuto presente che, a quanto pare, alcuni degli impiegati licenziati avevano richiamato l'attenzione della direzione generale in ordine alla necessità di più approfonditi controlli sull'opera di coloro che oggi risultano imputati.

« Conseguentemente chiede di conoscere se il ministro non ravvisi opportuno che, per ragioni di equità, sia il caso di revocare tali licenziamenti, che colpiscono funzionari con lunghi anni di onorato servizio: licenziamenti che si rivelano altresì non compatibili con la delicatezza della situazione, dato che della complessa e delicata vicenda è investita la magistratura penale.

(24490) « VILLELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia stato trasmesso alla magistratura competente il verbale di constatazione eseguito il 14 gennaio 1956 dal notaio Carlo Emiliano Verde, di Genova Nervi, presso il municipio di Rapallo e col quale si attestava che si era rinvenuta copia certificata dal vicesindaco Ponzani in data 16 ottobre 1955 e che portava nel retro la già avvenuta relazione di pubblicazione in data 17 gennaio 1956, documento che fu poi trasmesso al ministro tramite la soprintendenza ai monumenti della Liguria.

(24491) « LUCIFERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alle fognature del comune di Stella Cilento (Salerno).

(24492) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario disporre per il consolidamento dell'abitato di Perito (Salerno) ove molte case sono gravemente lesionate a seguito dei movimenti franosi del terreno.

(24493) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i motivi per i quali la costruzione della strada Albidona-Alessandria del Carretto (Cosenza) va avanti con esasperante lentezza. Infatti in sei anni sono stati realizzati soltanto 7 chilometri di strada.

« L'interrogante sollecita un intervento decisivo per rimuovere ogni causa di ritardo e dare finalmente ai cittadini del comune di Alessandria la strada che li colleghi col mondo civile.

(24494) « ANTONIOZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risponde a verità la notizia, diffusa dalla stampa, secondo cui dovrà essere presentato al Parlamento un disegno di legge, relativo al passaggio di proprietà agli assegnatari attuali delle case costruite dagli enti statali, comunali, provinciali, dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'I.N.C.I.S. e da altre amministrazioni.

« In caso affermativo, si chiede di conoscere se la presentazione di tale disegno di legge si prevede imminente e se il disegno stesso sarà comprensivo del contenuto delle

proposte di legge in materia, già pendenti dinanzi al Parlamento.

(24495) « BUZZELLI, SCOTTI FRANCESCO, CAPALOZZA, CAVALLOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se la sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Liguria, nelle sue ispezioni presso il comune di Rapallo, abbia accertato a termini di legge che le licenze di costruzione edilizia venivano rilasciate a firma del « vicesindaco Ponzani » e se abbia constatato o meno la regolarità legale della procedura.

(24496) « LUCIFERO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere cosa intenda fare per risolvere lo stato di crisi gravissima nel quale versa il Conservatorio di Milano, nota ed apprezzata istituzione per lo sviluppo delle tradizioni artistiche e musicali. Risulterebbe che già fu dato affidamento da parte del ministro dei lavori pubblici per lo stanziamento di somme, che sarebbero state, in buona parte, sufficienti al completamento dei lavori, indispensabili per la regolare ripresa della vita del Conservatorio; e risulterebbe, pure, che solo la metà delle somme promesse sarebbe stata a tutt'oggi versata.

(24497) « SCOTTI FRANCESCO, CAVALLOTTI, BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di riparazione del viadotto sul torrente Serra in prossimità di Lagonegro (Potenza), intransitabile sin dal 1952.

« Tale situazione costringe i numerosi viaggiatori della ferrovia Calabro-Lucana in partenza da Lagonegro, a disagevoli trasbordi dalle autocorriere ai treni, tanto più gravi per la presenza di bambini e per l'ingombro dei pacchi e delle valige.

« L'interrogante chiede pertanto di conoscere i motivi che hanno impedito la riparazione della indispensabile opera pubblica in questo lungo periodo di tempo, suscitando il giusto risentimento della popolazione interessata, di cui si è fatta eco la stampa locale (vedi *Il Tempo* del 10 febbraio 1957).

(24498) « SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvidenze abbia preso o intenda prendere, con l'urgenza che il grave disagio economico della zona comporta, a favore dei numerosi disoccupati dei comuni del Monte Amiata, sia di quelli del versante senese che grossetano.

(24499) « BAGLIONI, TOGNONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno studiare un piano di riordinamento generale della stazione ferroviaria di Avigliano (Potenza) – dotandola anche di due pensiline, da vario tempo richieste, di fronte al fabbricato viaggiatori e nel binario centrale – tenendo conto del numero di viaggiatori che se ne servono (anche attraverso le ferrovie Calabro-Lucane) e della quantità delle merci in transito verso Foggia e Bari, per un totale di ben 58 treni giornalieri.

« L'interrogante chiede, infine, di conoscere se non si ritenga opportuno istituire un posto di ristoro nella stazione di cui sopra, per soddisfare le esigenze dei viaggiatori in sosta specialmente nelle ore notturne, i quali non possono nemmeno usufruire di una sala di aspetto confortevole e adeguata alle esigenze.

« Si tenga infine presente che la stazione di Avigliano ha urgente bisogno di ambienti per alloggio al personale ferroviario, che non può sostare negli attuali locali angusti e privi di comodità.

(24500) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno disporre la installazione di un posto telefonico presso la stazione ferroviaria di Avigliano (Potenza), tenendo conto che la frazione in cui la stazione stessa è compresa, fa parte dello stesso comune di Potenza e conta una popolazione di circa 1000 abitanti, i quali non hanno attualmente possibilità di comunicare con gli altri centri a causa della mancanza del richiesto e indispensabile servizio pubblico.

(24501) « SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intenda prendere allo scopo di risolvere la dolorosa vertenza I.N.A.M.-Ospedali riuniti di Santa Fina di San Gimignano.

« L'I.N.A.M. non ha rinnovato la convenzione con detto ospedale, avanzando il motivo che la durata media di degenza degli assicurati ricoverati è stata nel 1956 superiore a quella di altri ospedali.

« Anche se così è stato, si doveva cercare e trovare un'altra sistemazione senza ricorrere al rifiuto del rinnovo della convenzione. Si poteva cioè accordarsi temporaneamente per un breve periodo di prova, senza interrompere l'accettazione dei malati, e senza opporre un drastico rifiuto. La mancanza della convenzione comporta che gli assicurati abitanti nel capoluogo, ove esiste l'ospedale in questione, che è ottimamente attrezzato, debbono essere ricoverati in altri ospedali, dislocati altrove e magari meno attrezzati. V'è da aggiungere che il mancato rinnovo della convenzione condurrà a precarie condizioni dell'economia dell'ospedale fino al punto di renderne problematico il funzionamento per il futuro.

« Gli interroganti confidano che il ministro farà tutto quanto è nelle sue possibilità per far sì che l'I.N.A.M. rinnovi temporaneamente la convenzione.

« Solo così si placherà il comprensibile malcontento degli assistiti e verrà assicurato il funzionamento di un ospedale, che risponde alle esigenze sanitarie più moderne.

(24502) « CAVALLOTTI, BAGLIONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'I.N.A. che malgrado la legge e l'accordo sindacale, nega ai propri pensionati:

1°) quanto disposto all'articolo 3 della legge n. 218 del 4 aprile 1952, con pari decorrenza;

2°) quanto stabilito dall'accordo sindacale stipulato il 3 luglio 1956 a Montecatini, fra l'Associazione nazionale imprese assicuratrici e le organizzazioni sindacali, mediante il quale con decorrenza 1° maggio 1956 si stabiliva una maggiorazione del 2,90 per cento sulle retribuzioni, retribuzioni alle quali, in base alla attuale pattuizione, sono agganciate le pensioni relative ai dipendenti dell'I.N.A. medesimo.

(24503) « ROBERTI, BASILE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere un elenco dei principali importatori in Stati europei ed extraeuropei di strumenti musicali, in particolare di fisarmoniche.

(24504) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere se e quale appoggio possa dare ai fini della esportazione alle piccole fabbriche di fisarmoniche, che, per l'esattezza del lavoro e per la modicità dei prezzi possono reggere la concorrenza delle fabbriche più attrezzate.

(24505) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non ritenga opportuno includere nei prossimi programmi della Cassa per il Mezzogiorno il progetto di costruzione della strada Calvello-Valle dell'Agri.

« Si tenga presente, in proposito, che la strada in questione, per un percorso di 20 chilometri, servirebbe ad allacciare il capoluogo di provincia (Potenza) con i comuni di Pignola, Abriola, Calvello e Marsicovetere, con una abbreviazione di percorso di circa 50 chilometri su quello attuale, oltre a costituire un elemento di sicurezza per i comuni di cui sopra, completamente bloccati dalla neve durante i mesi invernali.

« Si tenga infine presente che, dopo lunghissimi studi di progettazione, sono stati costruiti, in dieci anni, appena 2 chilometri della strada di cui sopra, ritenuta di vitale importanza dalla popolazione dei comuni interessati.

(24506) « SPADAZZI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri seguiti dalla prefettura di Bari nella ripartizione del « fondo E.C.A. » e le somme attribuite a ciascun comune della provincia negli ultimi tre anni.

(24507) « DEL VECCHIO GUELFI ADA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i criteri seguiti dalla prefettura di Bari nella ripartizione del « fondo di solidarietà invernale » e le somme attribuite ai singoli comuni della provincia.

(24508) « DEL VECCHIO GUELFI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i provvedimenti che saranno adottati a carico del comandante della stazione carabinieri di Orsara di Puglia (Foggia), vicebrigadiere Ciro Esposito, il quale il 27 gennaio 1957 ha arbitrariamente vietato ad un oratore dell'Alleanza con-

tadina di Foggia di tenere una conferenza in un locale aperto al pubblico, quantunque vi fosse stata la regolare autorizzazione della questura, pretendendo che si tenesse chiuso l'uscio del locale.

(24509) « MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui motivi per i quali a Cavallaro Ilario di Giuseppe, nato a Caulonia e residente in Martone (Reggio Calabria), colpito dall'alluvione del 1951, sia da tempo negata ogni assistenza e lo stesso sia stato perfino costretto ad abbandonare il comune di Fabrizia (Catanzaro) dove era sfollato perché l'amministrazione si è rifiutata di pagare la pigione della casa nella quale era ricoverato. Contrariamente a false informazioni raccolte in proposito, un certificato in data 30 gennaio 1957 del sindaco di Caulonia attesta che il Cavallaro è persona sinistrata, ed un certificato del sindaco di Fabrizia in data 1° febbraio 1957 afferma che il Cavallaro è stato accolto sin dal 1951 in quel comune, non per motivi di lavoro, ma quale profugo dell'alluvione 1951 e come tale assistito sino all'aprile 1953.

« L'interrogante chiede se in considerazione di quanto sopra esposto e delle tristi condizioni di disoccupazione e di miseria della famiglia del Cavallaro non intenda provvedere a favore dello stesso almeno con un contributo straordinario di assistenza.

(24510) « MICELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere le loro decisioni in merito alla istanza presentata dal signor Molinari Andrea, residente in via E. Raggio 23, nel comune di Novi Ligure (Alessandria) fin dal 20 ottobre 1955, tendente ad ottenere gli accreditamenti di legge ai fini della sua posizione assicurativa nella previdenza sociale, per aver egli subìto lunghi periodi di persecuzione politica durante gli anni dal 1923 al 1942.

(24511) « AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se sussistano particolari motivi per non liquidare le competenze di aumento sulla pensione goduta dal signor Manera Domenico, di Serravalle Langhe (Cuneo), in evasione alla domanda dallo stesso presentata a seguito del compimento del 65° anno di età. Il libretto di pensione porta il n. 5404678.

(24512) « AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, circa l'applicazione della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con cui vennero concessi benefici ai parastatali per la cessione del quinto della retribuzione contributiva, scomputabile in un periodo fino a dieci anni. La relativa circolare applicativa a distanza di parecchi mesi dalla pubblicazione della legge stessa non ancora è stata emanata, privando così la grande categoria dei dipendenti degli enti locali di un beneficio che potrà essere producente solo se tempestivamente applicato.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se e quando la circolare verrà emanata.

(24513) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda presentata sin dal 15 luglio 1950 dal comune di Fossalto (Campobasso) di contributo statale alla spesa prevista per i lavori di sistemazione dello scarico di fognatura in via Cavour.

(24514) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nel comune di Fossalto (Campobasso) della rete idrica per la distribuzione dell'acqua potabile nell'interno dell'abitato, per cui è stato chiesto il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla prevista spesa di lire 5 milioni.

(24515) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Fossalto (Campobasso) di costruzione di alloggi popolari nel comune stesso in applicazione della legge 9 agosto 1954, numero 640.

(24516) « COLITTO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Fossalto (Campobasso) di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e 9 agosto 1954, n. 649, alla spesa di lire 25 milioni, prevista per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica nelle borgate del comune stesso, dove risiedono più dei due terzi della popolazione.

(24517) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Fossalto (Campobasso) – in vista della legge di proroga del piano I.N.A.-Casa – della costruzione ivi di una casa per lavoratori.

(24518) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Arsita (Teramo) di concessione del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alle spese previste per la costruzione dell'acquedotto nella frazione Collemesolo di detto comune.

(24519) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparati i danni prodotti dagli eventi bellici all'edificio scolastico di Arsita (Teramo).

(24520) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada di allacciamento al capoluogo della frazione Collemesolo, comune di Arsita (Teramo), per cui è stato redatto il progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(24521) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se – in considerazione delle frequenti mareggiate alle quali è sottoposto l'abitato di Nicotera Marina (Catanzaro), mareggiate che invadono strade e case lasciando ampi depositi e che, come quella del marzo 1955, assumono proporzioni preoccupanti al punto da esigere l'intervento dei vigili del fuoco; ricordando il fatto che ad ovviare a questi ricorrenti danni era stata predisposta la costruzione di apposita difesa muraria per la quale il Genio civile marittimo aveva preannunziato lo stanziamento dei primi 30 milioni – non intenda disporre che si dia subito corso ai lavori onde tranquillizzare una laboriosa popolazione e non precludere il progresso ad una cittadina calabrese già avviata a promettente sviluppo.

(24522) « MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere – richiamandosi alla sua precedente interrogazione n. 13684 ed alla risposta data dal ministro interrogato – se non ritenga necessario disporre che l'Istituto autonomo delle case popolari di Reggio Calabria stanzi i fondi necessari per la costruzione di n. 24 alloggi sul finanziamento testé destinatogli, nella frazione di Mosorrofa, allo scopo di trasferire dalla zona, dichiarata inabitabile per pericolo imminente di frana, le famiglie indicate nella sua risposta su citata.

« Lo stato di allarme, in cui vivono gli abitanti delle contrade Strapunti e Molè di quella frazione, rende urgente il provvedimento invocato.

(24523) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga necessario ed anche urgente che – in conseguenza della sua risposta ad interrogazione con risposta scritta n. 13684 (vedi *Atti Parlamentari* volume XIX, pagina XC), alla quale con la presente si richiama – la commissione comunale per l'assegnazione degli alloggi del comune di Reggio Calabria assegni gli otto alloggi già costruiti, agli abitanti della contrada Strapunti della frazione Mosorrofa di quel comune, i quali si trovano in imminente pericolo di frana in seguito all'alluvione del 1953, non essendo nota ufficialmente a detta commissione la disposizione ministeriale comunicata a suo tempo all'interrogante.

« Gli abitanti di Strapunti vivono in continuo allarme e pertanto si rende necessario l'intervento del ministro per il definitivo trasferimento delle famiglie che più sono esposte al pericolo.

(24524) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è vero che nell'agro del comune di San Nicandro Garganico (Foggia), oltre trecento piccoli contadini subiscono molto di frequente l'allagamento dei terreni soprattutto perché un canale fatto costruire dal Consorzio generale di bonifica di Capitanata nel 1954 (canale « alto »), invece di seguire il tracciato del progetto originario, fu spostato di oltre duecento metri, allo scopo di favorire alcuni grandi proprietari e specialmente il presidente del consorzio di bacino dell'epoca avvocato Vincenzo Schirò.

(24525) « MAGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, in merito alla necessità di classificare la zona del sub-Appennino ricadente in provincia di Foggia in comprensorio di bonifica montana.

« Detta zona è caratterizzata da un'agricoltura molto povera ed arretrata ed è abbisognevole di notevoli opere di difesa, sistemazione e trasformazione fondiaria.

(24526) « MAGNO, PELOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, sulle gravi condizioni degli assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila di Taverna (Catanzaro).

« Gli assegnatari di tale comune, infatti, nonostante la insostenibile situazione di disoccupazione e di miseria imperante in quella economia a carattere montano, non hanno percepito gli assegni familiari per l'annata 1956 pur avendo avuto terra assolutamente insufficiente per la capacità lavorativa familiare; non hanno avuto neppure tutte le terre espropriate, parte delle quali e in specie quelle boscose sono utilizzate direttamente dall'Opera valorizzazione Sila; non sono provvisti di alloggi e di ricoveri pur essendo ubicate le terre a grande distanza e spesso a notevole altitudine; non hanno avuto trasformate le terre assegnate anche se impianti irrigui possono essere eseguiti agevolmente; non godono di alcuna assistenza tecnica da parte dell'Opera e tanto meno di alcuna efficiente organizzazione cooperativistica; sono privi di regolare contratto.

« A tutto questo si deve aggiungere la partigiana azione di discriminazione attuata dal locale funzionario dell'Opera valorizzazione Slia, signor Gallo, il quale ha voluto rendere sfacciatamente visibile tale sua funzione insediando la sede dell'Opera nello stesso locale che accoglie il sindacato della C.I.S.L.

« L'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano provvedere di urgenza acché, per i braccianti e gli assegnatari di Taverna la « riforma » non continui a manifestarsi con l'odioso volto della miseria, della ingiustizia e della discriminazione.

(24527) « MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, sui motivi per i quali non viene ancora attivata la stazione ferroviaria di Santa Domenica di Ricadi (Catanzaro) sulla linea Napoli-Reggio Calabria e precisamente sul tratto Vibo Valentia-Gioia Tauro.

« La costruzione di tale stazione è stata iniziata da oltre tre anni e sembra che la mancata attivizzazione sia dovuta soltanto all'inspiegabile ritardo nella installazione dei cavi e nella fornitura dell'acqua. Il mancato funzionamento della predetta stazione arreca grave danno ai cittadini dell'abitato di Santa Domenica di Ricadi, per la quasi totalità contadini in disagiate condizioni. Per raggiungere ed utilizzare la linea ferrata i cittadini di Santa Domenica sono infatti costretti attualmente a percorrere a piedi quattro chilometri di strada spesso impraticabile che li porta alla più vicina stazione di Tropea, ed in caso di necessità sanitarie debbono sobbarcarsi a forti spese per noleggio automobili, mancando qualsiasi servizio di corriere automotrici.

« L'interrogante chiede pertanto se il ministro non ritenga necessario e giusto provvedere al più presto per il completamento e la messa in funzione della stazione ferroviaria di Santa Domenica di Ricadi.

(24528) « MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se e quali interventi intenda disporre presso la Società esercizi telefonici di Napoli, affinché questa provveda all'impianto della rete urbana con sistema di centrale semiautomatica in Sant'Agata Militello, provincia di Messina, impianto che quel comune ha chiesto sin dal 1934, richiesto nel 1946, e attraverso lunghe corrispondenze, visite, sopraluoghi, contrasti circa idoneità di locali e altro, si è protratto fino ad oggi senza arrivare ad una concreta soluzione.

« Il comune di Sant'Agata Militello dopo avere offerto, nel giugno del 1956, dei locali che finalmente sono stati riconosciuti idonei dalla Società, ha espletato la relativa pratica amministrativa sin dall'ottobre 1956. Ma, nonostante l'impegno della Società di dare inizio ai lavori subito dopo la definizione di tali pratiche, ancora non si è fatto nulla.

(24529) « LA SPADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non creda opportuno segnalare all'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la necessità che sia istituito in Fossalto (Campobasso) un cantiere di rimboschi-

mento in località Tabolle, Collevicario, ecc., che gioverà molto ai numerosi disoccupati locali.

(24530) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non creda opportuno segnalare all'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la necessità che sia istituito in Fossalto (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre giovi ai numerosi disoccupati locali, consenta la sistemazione della importante strada comunale « Alfieri ».

(24531) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali siano stati i criteri del comandante del porto di Napoli circa la inclusione di nuovi elementi nel corpo battellieri di Capri. Difatti il detto comandante con lettera n. 2592 del 16 gennaio 1957 ha chiamato a visita medica solo tre elementi mentre i posti vacanti sono 17 e i richiedenti sono di pari numero.

« L'interrogante fa presente altresì la necessità di procedere allo svecchiamento del detto corpo, nel quale vengono a trovarsi ora 6 elementi che hanno superato da molto i 60 anni, visto anche che la previdenza sociale non prevede assicurati che abbiano superato il limite di età. Lo svecchiamento stesso potrà immettere nel corpo giovani elementi disoccupati.

(24532) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non ritenga di dover provvedere a sua cura e spese alla alimentazione idrica delle borgate Campofreddo, Collevicario e Sant'Agnese del comune di Fossalto (Campobasso), che trovansi molto vicine alla condotta principale (quinto tronco) dell'acquedotto molisano sinistro.

(24533) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pratica di pensione del signor Giannotti Luigi di Angelo, riconosciuto dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze, affetto da sindrome allucinatoria per cui gli venne proposta la pensione di prima categoria e più assegno di superinvalidità il 3 maggio 1951.

(24534) « ZAMPONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere notizie della pratica di riversibilità di pensione della signora Severino Irene vedova del soldato Padulazzi Pietro deceduto a Stresa il 13 dicembre 1947 per malattia contratta in servizio. Detta pratica da tempo iscritta nel registro di segreteria della Corte dei conti con n. 476909.

(24535) « ZAMPONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere le ragioni per le quali la Direzione dei monopoli ha disposto, contrariamente a quanto fatto in precedenza, che i pensionati dei monopoli, per ottenere il fascicolo del libretto ferroviario, debbano presentare domanda su carta bollata di lire 200; se non sarebbe più semplice rilasciare il fascicolo direttamente ai pensionati da parte delle direzioni locali della manifatture, senza inutili, costosi e vessatori formalismi burocratici.

(24536) « ALBIZZATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere per quali motivi è stato licenziato l'ex capo cannoniere in congedo Pasimeni, fratello di un caduto in guerra, assunto presso Marinarsen di Brindisi il 23 gennaio 1933 come magazziniere e su proposta della direzione di Marinarsen, a norma della legge del 26 febbraio 1952, proposto per l'inquadramento fra il personale impiegatizio con decorrenza 1° marzo 1952. L'interrogante fa presente che il Pasimeni avrebbe dovuto essere inquadrato tra il personale impiegatizio, non avendo egli mai demeritato ed avendo anzi riportato la qualifica di ottimo, oltre ad aver partecipato alle guerre 1935-36 e 1939-44. Inoltre, alla data del 1° marzo 1954, il Pasimeni maturò il diritto ad essere inquadrato fra il personale dei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, giusta la legge del 7 aprile 1948, n. 262 e la legge del 5 giugno 1951, n. 376. Per tale inquadramento del Pasimeni nel marzo 1954 la direzione di Marinarsen espresse nuovamente parere favorevole, mentre invece l'interessato in data 22 dicembre 1956 veniva informato dai suoi superiori che il suo contratto di lavoro per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1957 non gli era stato rinnovato. L'interrogante ritiene tutto ciò in completo contra-

sto con disposizioni delle leggi in vigore per le quali il Pasimeni aveva maturato il diritto ad esser inquadrato fra il personale avventizio dei ruoli aggiunti, sicché il Pasimeni non avrebbe dovuto essere più soggetto al rinnovo semestrale del contratto di lavoro, ma alla disciplina dei funzionari e personale avventizio dello Stato.

(24537) « SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risponda a verità l'informazione pubblicata dalla stampa che si sarebbe proceduto al rinnovo di concessioni di acque pubbliche per uso idroelettrico giunte a scadenza;

in caso affermativo, per conoscere in quali casi, per quali motivi e con quale procedura.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali concessioni verranno a scadere nel prossimo quindicennio e quali sono i criteri che il Governo intende adottare, per quanto di sua competenza, relativamente alla futura destinazione delle concessioni stesse.

(24538) « NATOLI, GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni del rigetto della proposta fatta dall'ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Pistoia il quale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, proponeva la classifica *ex novo* in comprensorio di bonifica montana dell'alto bacino del Lima ricadenti per 4651 ettari in provincia di Pistoia e per 9870 ettari in provincia di Lucca. L'interrogante fa presente che in tale proposta era compreso anche il bacino di Limestre determinato con decreto presidenziale del 3 settembre 1956, n. 1384, legge 30 dicembre 1923, n. 3267, interessante i comuni di Piteglio e di San Marcello Pistoiese compresi fra le zone più depresse della Toscana.

« L'interrogante, convinto che si tratti di una erronea omissione, chiede che sieno riveduti questi provvedimenti affinché quei territori sieno inclusi nella classifica a comprensorio secondo la legge n. 991.

(24539) « ZAMPONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se gli studi – che da anni si affermano in corso – per la redazione di un disegno di legge che agli effetti delle pensioni riconosca gli anni di servizio militare prestato durante la guerra 1940-45 anche ai lavoratori, che sono attualmente esclusi dal riconoscimento stesso a differenza degli impiegati ed equiparati.

(24540) « ALBIZZATI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per sapere se, di fronte all'allarme suscitato negli ambienti teatrali italiani e nella opinione pubblica dall'annuncio dell'intenzione del Governo di presentare al Parlamento un progetto di legge che prevede la riduzione delle sovvenzioni statali agli enti lirici e considerando che per la loro importanza culturale le manifestazioni di arte lirica e musicale debbono essere incoraggiate e sovvenzionate anche con fondi provenienti da altre attività affini ma più lucrose, non ritengano possibile attingere una parte del denaro occorrente al sovvenzionamento degli enti lirici dagli utili della R.A.I.-T.V., il cui bilancio presenta notevoli avanzi di esercizio.

(580) « BARBIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sullo spopolamento della montagna e sul costante e progressivo impoverimento della sua economia, nonché sulle misere e precarie condizioni di vita delle popolazioni montane; e per sapere le reali intenzioni del Governo sull'angoscioso problema dei montanari che non sarà possibile avviare a soluzione con mezzi di ordinaria amministrazione, ma che occorre affrontare con provvedimenti di carattere straordinario e con finanziamenti adeguati ai bisogni delle singole zone montane; ed altresì per venire informato sul tempo che il ministro dell'agricoltura ritiene necessario per dare esecuzione a tutte le domande presentate dai coltivatori ai ripartimenti delle foreste intese ad ottenere il concorso finanziario dello Stato previsto dalla legge del 25 luglio 1952, n. 991; e per sapere ancora quali provvedimenti si intende prendere per fronteggiare l'aggravarsi della situazione economica delle zone montane per effetto, anche, dei continui aumenti delle imposte; e se, avendo la legge sulla montagna n. 991 disposto la soppressione dell'imposta erariale sui terreni e sui redditi in agricoltura, il Governo, in adempimento al pensiero del legislatore ed

allo spirito della legge, intenda promuovere l'azione necessaria per la soppressione delle sovraimposte e delle supercontribuzioni sui terreni e sui redditi in agricoltura, che, specialmente per le piccole e medie aziende agricole, rappresentano oltreché ingiusti, insopportabili gravami; e, per ultimo, se, avendo presente la depressione economica delle zone montane, non ravvisi la inderogabile esigenza di sollecitare la procedura prevista per la classifica dei comprensori di bonifica montana, accelerando la emanazione dei relativi decreti di classifica e predisponendo, senza indugio, il finanziamento dei piani di bonifica già approntati, in modo da consentire ai consorzi, od ai comuni, la realizzazione di quelle opere che, oltre dar lavoro alle maestranze locali, creeranno le premesse per il risveglio della economia della zona.

(581) « BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e foreste, sul continuo e preoccupante aggravamento dell'economia dell'Appennino tosco-emiliano-romagnolo, tale da determinare un intenso e accelerato abbandono di poderi e di case. Se gli interpellati non ritengano intervenire urgentemente onde fronteggiare la gravissima situazione – che si ripercuote non solo sull'economia disagiata del monte, ma su quella generale delle regioni, per considerazioni molto facili a comprendersi – con provvedimenti straordinari ed adeguati; cioè:

1°) rivedere l'eccessivo e ingiustificato peso tributario, che colpisce redditi inesistenti, causa non ultima dello spopolamento;

2°) promuovere una politica di investimenti veramente efficace, che, oltre a permettere ai contadini montanari di operare una bonifica agraria (crediti di miglioramento a buon mercato, rimboschimento, bacini montani, ecc.), dia loro la possibilità di realizzare la bonifica umana (strade, case, acquedotti, scuole, elettricità, telefono, ecc.), fattore essenziale onde permettere ai lavoratori dei campi di rimanere sulle loro terre;

3°) venire incontro con intervento dello Stato alle necessità dei bilanci comunali, che, per il fatto dell'impoverimento dell'economia montana e dello spopolamento, divengono ogni anno sempre più deficitari, mettendo i comuni nelle condizioni di aumentare, anche per imposizione dell'autorità tutoria, i tributi, fatto questo che non fa che aggravare l'esodo della montagna.

(582) « MARABINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i criteri che il Governo intende seguire in ordine allo sviluppo di una politica nazionale della produzione e della distribuzione di energia elettrica; e in particolare:

a) quali misure siano state adottate o si intenda adottare per la costituzione del consorzio fra aziende elettriche municipalizzate e società aderenti all'I.R.I., come annunziato dal ministro nel suo discorso alla Camera dei deputati il 12 luglio 1956;

b) quali provvedimenti siano stati emanati o siano in corso di emanazione per la istituzione del Comitato generale per il coordinamento dell'energia elettrica di cui venne fatta menzione nello stesso discorso;

c) se e in quali casi sia stato dato corso, secondo l'impegno assunto dal ministro nello stesso discorso del 12 luglio 1956, a provvedimenti di annullamento delle concessioni di acque pubbliche per uso idro-elettrico a carico di concessionari inadempienti.

(583) « NATOLI, GELMINI, GIOLITTI, NAPOLITANO GIORGIO, ROSINI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, SPALLONE, DI PAOLANTONIO, AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla crisi che investe sempre più le zone della montagna e sui provvedimenti che è indispensabile ed urgente adottare.

(584) « LOPARDI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Desidererei sapere dal rappresentante del Governo se è in grado di comunicare quando il Governo è disposto a discutere la mozione relativa agli avvenimenti di Sulmona, come già richiesto nella seduta di ieri.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome del ministro dell'interno, onorevole Tambroni, faccio presente che il Governo si riserva la settimana ventura di stabilire il giorno preciso – probabilmente

nel corso della stessa settimana – per l'inizio della discussione della mozione. Gli uffici stanno raccogliendo gli elementi per poter essere in grado di dare una risposta adeguata ai problemi posti dalla mozione stessa. Questo il motivo del differimento della fissazione della data di inizio della discussione alla settimana ventura.

CORBI. Desidererei che l'onorevole ministro questa sera potesse rassicurarmi che la discussione avrà almeno inizio in un giorno della prossima settimana. Non vorrei che si stabilisse un giorno ancora più lontano: il che, lungi dal contribuire a ristabilire quella necessaria tranquillità che tutti dobbiamo augurarci, ingenererebbe sospetti, giusti od ingiusti non voglio discuterlo, circa la buona volontà e l'impegno con cui il Governo vuole affrontare questo problema.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi farò interprete del desiderio espresso dall'onorevole Corbi. Credo di poter dire che, se non vi saranno particolari difficoltà, la discussione della mozione potrà essere iniziata nella settimana ventura. Devo però anche far presente che il tutto va collegato al rientro del Presidente del Consiglio, che, per ragioni di politica estera, dovrà recarsi a Parigi. Credo, quindi, che con il suo rientro si potrà prendere in considerazione il desiderio dell'onorevole Corbi.

CORBI. Se questo vuol significare che il Presidente del Consiglio intende essere presente alla discussione, io accetto di buon grado il rinvio di qualche giorno, perché credo che la sua presenza valga alla discussione e per gli impegni che il Governo potrà prendere. Pertanto, attendo per domani da un rappresentante del Governo la precisazione che questa discussione avrà inizio in un giorno della prossima settimana.

GATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO. Da altri colleghi e da me sono state presentate interpellanze sulla situazione di alcune industrie di Venezia e provincia, e in ispecie sulla situazione dell'arsenale, nonché su altri grossi problemi della città e della provincia. Vorrei pregare che venisse fissato al più presto lo svolgimento di queste interpellanze.

GIANQUINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Anch'io faccio la stessa richiesta. Dato che la situazione diventa progressivamente più grave, occorre una franca discussione in questa sede. Mi permetto insistere affinché lo svolgimento di queste interpellanze possa aver luogo al più tardi nella prossima settimana.

Mi consenta, signor Presidente, che colga l'occasione per sollecitare la risposta ad una interrogazione che ho presentato sulla situazione, altrettanto grave, dell'ente autonomo del teatro La Fenice di Venezia, che sta per chiudere i battenti nel corso della stagione invernale.

GATTO. La mia interpellanza comprende anche quell'argomento. Quindi potremmo svolgerle tutte nella stessa seduta.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso che riferire ai ministri competenti, riservandomi di far conoscere le loro opinioni.

La seduta termina alle 19,55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954 (*Approvato dal Senato*) (2077) — *Relatore:* Codacci Pisanelli.

2. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.*

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (*Approvato dal Senato*) (2683).

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge.

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori:* Germani e Gozzi, *per la maggioranza;* Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza.*

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore:* Elkan;

SEGNI e PINTUS: Istituzione della provincia di Oristano (1392) — *Relatore:* Bubbio.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori:* Tesauro, *per la maggioranza;* Martuscelli, *di minoranza.*

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

e del disegno di legge:

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore:* Lucifredi.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore:* Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore:* Tozzi Condivi;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore:* Gorini.

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore:* Lucifredi.

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore:* Ferrario.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (377-*ter*) — *Relatore:* Cappugi.

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore:* Petrucci.

10. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore:* Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI